

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

XXXVIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 8 APRILE 1880

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SPANTIGATI.

SOMMARIO. *Congedi.* = Svolgimento della interrogazione del deputato Panattoni al ministro del commercio sulle condizioni della Banca Toscana — Il ministro di agricoltura e commercio, Miceli, risponde alla interrogazione del deputato Panattoni. = Comunicazione di un'interrogazione del deputato Alvisi al ministro della guerra sopra la carriera degli ufficiali del corpo contabile — Viene rimandata alla discussione del bilancio della guerra. = Seguito della discussione sul disegno di legge relativo ai titoli rappresentativi dei depositi bancari — Il deputato Simonelli, relatore, manifesta gli accordi presi tra la Commissione ed il Ministero — Si approvano senza discussione gli articoli fino all'8 — Un articolo aggiuntivo proposto dal ministro delle finanze è accettato dal relatore ed approvato dalla Camera insieme con gli articoli 9, 10 e 11 senza discussione — L'articolo 12, che diventa 13, con la soppressione di una parola, accettata dal ministro, è pure approvato con i successivi articoli fino al 15 — Sull'articolo 17 parlano i deputati Plutino, Castellano ed il ministro delle finanze — La Camera approva gli articoli 17 e 18 — Un emendamento all'articolo 19, proposto dal deputato Castellano ed accettato dal ministro, viene dalla Camera approvato collo stesso articolo ed il seguente 20 — Sull'articolo 21 parlano i deputati Guala, Bortolucci, Morrone, il relatore ed il ministro delle finanze — Senza modificazione sono approvati gli articoli 21 e 22 — L'articolo 23 viene approvato con un inciso proposto dal ministro ed accettato dalla Commissione, e si approvano pure i successivi articoli fino al 35 — I deputati Parenzo e Bortolucci ed il ministro delle finanze svolgono varie considerazioni sull'articolo 36, che viene approvato con riserva di un articolo aggiuntivo da votarsi a parte — Sull'articolo 37 parlano i deputati Parenzo, Alli-Maccarani, Bortolucci, Morrone e Romeo, il relatore ed il ministro delle finanze — Quest'articolo, votato per divisione, è approvato nel primo capoverso, e con emendamenti nel secondo e terzo, ed infine l'articolo intero — Un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Parenzo è approvato sotto il numero 38 — Un altro emendamento proposto all'articolo 39 dal deputato Parenzo ne fa rimandare, per la sua importanza, la discussione alla prossima seduta.

La seduta ha principio alle ore 2 20 pomeridiane.

Il segretario Melodia legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Domandano congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli Cadenazzi, Lucchini Giovanni e Isolani, di giorni 5; l'onorevole Dell'Angelo, di 10; l'onorevole Chimirri, di 15; l'onorevole Ercole, di 6.

Per motivi di salute, gli onorevoli Lanza e Re-

stelli, di giorni 20; l'onorevole Pontoni, di 12; l'onorevole Meardi, di 8.

Per ufficio pubblico, l'onorevole Incagnoli, di giorni 8.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

COMUNICAZIONE D'UNA INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BRIN AL MINISTRO DELLA MARINA.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro della marina, do lettura della interpellanza presentata ieri dall'onorevole Brin:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

« Il sottoscritto desidera di rivolgere all'onorevole ministro della marina una interpellanza sull'indirizzo dato all'amministrazione marittima.

« Brin. »

Prego l'onorevole ministro di dire se e quando intendà rispondere a questa interpellanza.

ACTON, *ministro della marina*. Io dichiaro di accettare l'interpellanza dell'onorevole Brin, la quale, se la Camera lo crede, potrebbe svolgersi dopo la discussione del disegno di legge per le spese militari straordinarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Brin accetta questa proposta?

BRIN. Io acconsento pienamente alla proposta dell'onorevole ministro della marina.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, resta dunque inteso che questa interpellanza avrà luogo dopo la discussione del disegno di legge per ispesi militari straordinarie.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Resta dunque così stabilito.

Se la Camera lo crede, invertiremo l'ordine del giorno. Soltanto in questo momento è stato distribuito il nuovo testo, concordato tra la Commissione ed il Ministero, per il disegno di legge intorno alle disposizioni riguardanti i titoli rappresentativi dei depositi bancari; quindi, affinché gli onorevoli colleghi abbiano tempo di prendere cognizione di questo nuovo testo, se la Camera lo consente, io darò facoltà di parlare all'onorevole Panattoni, per isvolgere la interpellanza, che sta posta al n° 2 dell'ordine del giorno, al Ministero di agricoltura e commercio intorno alle condizioni della Banca Nazionale toscana, ed agli intendimenti del Governo a tutela della circolazione e del credito.

L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare.

SVOLGIMENTO DELL'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO PANATTONI AL MINISTRO DEL COMMERCIO SULLE CONDIZIONI DELLA BANCA NAZIONALE TOSкана.

PANATTONI. Signori! Raccolgo il dovere di strappare i veli gettati su nudità che sgomentano. E mentre sto per dire alta la verità, senza passione come senza esitanze, sento esser tempo che il paese cessi dalle proprie illusioni, e assuefaccia lo sguardo alla realtà.

Come io debbo avere il coraggio della verità, possa il Governo avere il coraggio della riparazione.

La Banca Toscana, per le condizioni in cui si trascina, è omai posta al di sotto dello scopo per cui fu creata, sia come istituto di sconto, sia come isti-

tuto di emissione. Da un lato noi abbiamo una Banca, la quale più non funziona; dall'altro abbiamo il crescente immiserire di provincie, che sembrano destinate a scontare la grandezza del loro passato, con le catastrofi sempre nuove del loro presente. E su tutto ciò lo statuto di questa Banca, che segna un limite al perdurare di codeste condizioni anormali; una legge sul consorzio e un Codice di commercio, che su voi, signori del Governo, fa refluire un cumulo di responsabilità e di doveri.

Io non sorgo per denunziare gli uomini; ma non so dissimulare la dura necessità delle cose; qui dove, più che degli uomini, la colpa è dei tempi; la colpa è di questa atonia, che, come colpì l'individuo nel carattere morale che declina, ha stemprata la società, e sconvolge i sistemi.

È una convinzione che poggia sulla irrecusabilità delle cifre; e la mia interpellanza si svolgerà severa come una dimostrazione aritmetica.

Studiamo il male, per poter vedere se siavi possibilità di rimedio.

Se il tema non fosse di sua natura troppo serio, potrei, o signori, invitarvi a raccogliere le molte perle cadute dalla relazione testè pubblicata intorno a questo istituto.

Non so però disimpegnarmi dal citare due passi, a mio avviso, significativi, siccome quelli, che, da un lato, riassumono lo stato delle sue sofferenze; dall'altro, riepilogano le condizioni generali di questo istituto.

« L'ammontare delle sofferenze (così si esprime la relazione) farebber (*sic*) segno tutti i collegi direttivi della Banca essersi tenuti dentro al dovere; nè sciolti aver corso a fidi faticosi al ricuperarli. Dico che abili esse sarebbero ad argomentarlo, perchè in effetto tenui nel 1879 (comechè non si paia) quando se ne sbattessero cento e più mila lire dovute da due case patrizie toscane per isconti loro consentiti a Pistoia in un lontano passato, e che le cessate rinnovazioni dei recapiti fin dall'entrare del gennaio, rovesciarono a danno del bilancio del 1879. »

Tale è il quadro che il rapporto fa delle sofferenze di quell'istituto.

Ecco ora come è delineata la sintesi, in che si riassume la sua situazione:

« Prima che cessi (così il rapporto si esprime) non vi sia noia io ricordi gli affari ravviluppati render somiglianza alle informità che prorompono a furore e si dipartono a oncie. E alle persone non abbiate a vanto, se ci affermiamo veritieri di ogni nostra asserzione e promessa; di guisa che se in quanto espresso è, vi lampeggia dentro alquanto di allegro (!) crediatecelo, signori, egli non è guizzo di fuoco artificiato... » (*Ilarità*)

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

Veramente non mai, come qui, mi apparve giusto l'aforisma di Buffon, *lo stile è l'uomo*. Lo stile del relatore risente lo stato convulsionario dell'azienda di questa Banca. (*Bravo!*)

Ebbene, o signori, vediamo d'onde questi *guizzi di fuoco artificiato* prorompono a fronte alla situazione di questo istituto.

Incominciamo dagli sconti, cioè, dalle operazioni ordinarie statutarie.

La Banca confessa che si è denegata alla abituale correntezza verso la possidenza, la piccola industria ed il minuto commercio. Ora, io domando: se alla possidenza, se all'industria, se al minuto commercio le Banche non servono, quale sarà mai lo scopo di codesti istituti?

Il capitale, fatto aristocratico per i suoi impieghi, o fatto speculatore per le alee che ha corse, siccome qui è avvenuto, lascia le tracce di quelle catastrofi, che sempre si incontrano là, dove il capitale non risponde ai bisogni. Tale è la condizione della Banca Toscana. Questo istituto è fatto incapace di azione propria. Lo sconto è per esso un servizio di transito; è la terza firma apposta a fronte degli altri istituti agli effetti, che a lei presentati, non vale poi a ritenere: ma è costretta a cedere, sostituendo così agli utili del proprio lavoro, le onerose necessità dei risconti.

E in verità, studiando gli sconti, che la Banca Toscana ha operati, in confronto degli altri istituti, noi vediamo che il Banco di Napoli per circa 7 milioni di lire di sconti operati su la piazza di Firenze, quel capitale ha erogato per oltre un milione e mezzo, in risconti della Banca Toscana; vediamo che la Banca Nazionale d'Italia, per 118 milioni di lire per sconti operati sulla piazza di Firenze, erogò a favore della Banca Toscana, per altrettanto portafoglio da lei riscontato, oltre a 70 milioni.

E quanti, o signori, sono stati gli sconti della Banca Toscana? Nel 1877 furono 138 milioni; nel 1878 ascsero a 146; salirono nel 1879 a 168. Ma in questa, che altro non è che un'apparenza di accrescimento dello sviluppo del credito, figura in grande parte la lettera sull'Italia, lettera che la Banca Toscana ha dovuto acquistare, onde fare fronte alla necessità dei baratti.

Nel 1878 i valori impiegati in lettera sopra l'Italia, erano di 40 milioni; sono aumentati nel 1879 ad oltre i 78 milioni. Lo che segna una graduale decrescenza nello sviluppo effettivo del credito. Infatti, codesti valori che nella lettera sull'Italia s'impiegano, non rappresentano che il sacrificio di un espediente oneroso, per sostenere una circolazione che la sfiducia paralizzò.

Ora prelevati codesti impieghi, di cui la Banca

Toscana abbisogna per effettuare i baratti su carta d'Italia, troviamo che gli sconti effettivi, che nel 1877 erano stati per 138 milioni, discendono nel 1878 a 106 milioni e mezzo, per limitarsi nel 1879 solo a 90 milioni.

Di qui un progressivo venir meno della vitalità di cotesto istituto, che manca al suo scopo; addivenuto impotente a provvedere alle crescenti necessità dei commerci.

La Banca Toscana è così limitata a funzionare come Banca di transito. Essa non può più imprimere sviluppo alle proprie forze esaurite; concorre invece a menomare le attività di altri istituti che, con essa impegnati per cosiffatti risconti, sono distratti dalla propria clientela.

Causa di tutto ciò una improvvisa immobilizzazione di capitali.

La Commissione ministeriale delegata allo studio della legislazione bancaria in Italia, così delinea nel suo rapporto la Banca Toscana:

« Il suo capitale versato in 21 milioni di lire è quasi intieramente investito in impieghi immobiliari e *diretti*, alcuni dei quali di difficile e dubbia, tutti di lunghissima realizzazione, cosa contraria agli statuti, e contrarissima alle buone norme, che deve seguire una Banca, specialmente se di emissione. »

La Commissione dovrà rilevare in quali difficoltà fosse tratta la Banca Toscana, quand'anche potesse continuare, col vantaggio del corso legale, la propria circolazione.

Nè, dinnanzi a questa, che altro non era che sintesi irrecusabile di fatti che potevano facilmente verificarsi, seppe tacere il rapporto su la gestione del 1879 della Banca Toscana. Ivi si confessano queste immobilizzazioni di capitali, pure asserendo che possano grado a grado realizzarsi. Quanto alla Marmifera di Carrara, si fa assegno su l'esito di una lite, che pende dinnanzi alla Corte d'appello di Casale! Per la Mongiana si confida nell'avere (solo oggi) ordinata una perizia. Quanto al credito verso il municipio si trae conforto (secondo nel rapporto è detto) « dal maneggiarsi la liquidazione e la composizione del credito della Banca verso il comune di Firenze. »

E tuttavia lo stesso rapporto non sa disconoscere, che cosiffatti affari « sono tali da star contro alle ragioni di una Banca. » E altrove si ammette che indarno la Banca, in un lontano avvenire, si riprometterebbe un qualunque vantaggio da cotesti suoi crediti, ove non impiegasse capitali nuovi a sviluppo di imprese siffattamente pericolanti.

Analizziamo cotesta immobilizzazione. La Banca ha un credito verso il comune di Firenze, fra capi-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

tale e frutti, per 6,300,000 lire. Il credito per le operazioni interessanti la Mongiana ammonta 4 milioni e mezzo. Il credito per la Marmifera in 8 milioni e mezzo.

Ora l'amministrazione della Banca si augura che gli averi impegnati con il municipio di Firenze possano prima o poi svincolarsi, se pure difficoltà non sorgano (ciò che forse non è lontano) nel reparto delle rispettive liquidazioni fra i creditori di quell'amministrazione.

Si ammette che la Marmifera, nelle condizioni nelle quali oggi si trova, è improduttiva di reddito; e si riconosce che occorrebbero nuovi capitali a renderne utile l'esercizio.

Quanto alla Mongiana si riconosce essersi resa necessaria una perizia per assodare (secondo il rapporto si esprime) « il valore così per il lato forestale come per il metallurgico, col riscontro di quanto il fondo si estenda. »

Ma, viva Dio! dunque si era fatta una operazione della quale non si aveva coscienza; infatti solo oggi dopo ben 7 anni, si è sentito il bisogno di una perizia, che ne determini il valore. (*Benissimo!*)

Ma non basta, signori; quand'anche questa perizia ai calcoli problematici fatti in allora potesse rispondere, la relazione confessa che la Banca non realizzerebbe che in parte il suo credito.

Tali, o signori, gli apprezzamenti, che sono a farsi sulla scorta degli stessi documenti, che agli azionisti si presentarono. Ebbene, io domando: è lecito lumeggiare la condizione di uno istituto con i rosei riflessi di eventuali speranze? È lecito il tenere viva l'aspettativa degli azionisti, in nome di problematiche eventualità? Di cifre reali, non di idealità si debbono intessere i bilanci. Occorrono calcoli, non ipotesi, le quali troppo spesso smentite, dietro di loro non lasciano che disinganno e rovina.

Ma non sono queste soltanto le immobilizzazioni della Banca Toscana; perocchè in altra parte di quel rapporto io raccolgo che ben altre somme immobilizzate omai giacciono; sia per il credito verso il Pescanti; sia per il conto corrente, non realizzabile mai, verso la Banca del Popolo.

Interroghiamo ora gli utili che si pretendono raccolti nella gestione del 1879; e a valutare questi utili studiamo i loro coefficienti.

Anzitutto non sa comprendersi come si possa valutare, fra i benefici della Banca, quello della cessione di 250,000 lire di rendita alla Banca Nazionale in diminuzione del debito verso di essa in conto corrente. La soddisfazione del debito, e la diminuzione conseguente dell'onere che ne derivava al bilancio, è costata alla Banca Toscana lo spoglio di una attività, che era fruttifera per lei.

Ora non può accettarsi siccome un utile ciò che si traduce in una diminuzione di patrimonio.

Nè sa poi concepirsi come si tenga quale coefficiente di utile (e lo si fa ascendere ad un milione), il valore, che dal corso odierno si attribuisce alla rendita che la Banca ha vincolata presso la Cassa dei depositi e prestiti. Questi valori non torneranno ad essere disponibili per la Banca Toscana che nel 1883. Ora è provvido, è serio, il dare come guadagno ciò che oggi non si può per anche realizzare; ciò che è l'effetto della mutabile oscillazione del mercato; ciò che può mutarsi in perdita il giorno in cui dovrà liquidarsi l'ammontare reale di quei valori?

Ma, se vuoi una idea chiara del come di illusioni si copra la situazione di codesto istituto, basta che interroghiamo gli utili che si dicono desunti dal servizio degli sconti.

Ho già rilevato come la Banca Toscana (al netto della lettera sopra l'Italia, acquistata unicamente per far fronte al baratto) abbia nel 1879 limitato lo sconto effettivo a 90 milioni. E ho detto del pari come questi 90 milioni abbiano dovuto trovare necessario rimpiego; per un milione e mezzo presso il Banco di Napoli; per oltre i 70 milioni presso la Banca d'Italia. È un complesso così di 80 milioni di risconti presso altri istituti.

Meno di 10 milioni trattenuti dalla Banca Toscana nella sua cassa, alimentati con fondi propri. Questa, o signori, la verità. A questo la Banca Toscana è ridotta.

Ebbene, valutato codesto giro cambiario nel suo complesso di 168 milioni, inclusavi pure la lettera sopra l'Italia, acquistata come mero espediente, i bilanci della Banca Toscana per il 1879 assegnano agli sconti un utile di 1,525,000 lire; da cui però vuoi dedurre il saggio dei risconti operati col Banco di Napoli e colla Banca d'Italia, che, anche alla media ragione del 3 per cento, producono 430,000 lire.

Laonde, defalcata questa perdita per il risconto, gli utili si riducono a 1,089,000 lire. Ma tolto il prezzo pagato per l'acquisto di lettera su l'Italia, in 509,000 lire, si ha un utile residuo netto limitato a 580,000 lire. Così, nella gestione 1879, con una potenzialità di 63 milioni di circolazione, la Banca Toscana non valse a sostenere nelle sue casse che soli 10 milioni di sconti; non valse a raccogliere che sole 580 mila lire di utili.

Ebbene, o signori, pare a voi che in cotanta povertà di risultati si incontri traccia di vitalità vera e di feconda espansione del credito?

La circolazione, questo moltiplicatore dei valori, in mano della Banca Toscana, è fatto improduttivo, mentre, paralizzato per il discredito deficiente di

utilità e di garanzia, si è per essa mutato in un onere.

E vedete fenomeno strano! La circolazione si presenta in grado ascendente, anziché di restrizione, quanto più incalzano le angustie e le difficoltà. Nel 1877 la Banca Toscana aveva una media di circolazione di 47 milioni; nel 1878 diventano 49 milioni e mezzo; nel 1879 salgono fino a 51, per giungere poi nel dicembre fino oltre i 59 milioni. L'apogeo della espansione della circolazione si ha nei giorni più torbidi di discredito e di marasma; alla vigilia di una radicale trasformazione della circolazione, tanto più necessaria, quanto più improvvidamente tardata.

Il biglietto della Banca Toscana è improduttivo di utili, perchè omai fatto incapace di mantenersi sul mercato, alimento a contrattazioni. È respinto per il discredito che lo colpì, e che lo trae sulle varie piazze d'Italia a incontrare, a fronte della carta delle altre Banche, un disaggio, che sale talora perfino al 2 per cento. Questo biglietto tende a sparire dalle piazze della Toscana, e cerca un asilo nelle casse della Tesoreria, del Banco di Napoli, e della Banca Nazionale, che, tolleranti, l'accolgono quasi cencioso mendico, che vergognoso di sè si studia celarsi innanzi all'incedere della turba fastosa dei favoriti dalla fortuna.

Il Banco di Napoli ha posseduto in media nelle sue casse circa cinque milioni di carta della Banca Toscana. La Tesoreria ne raccoglie fra i 10 e i 13 milioni. Sono appena tre settimane che occorre in Firenze un deposito di 6 milioni, per garanzia di un'impresa industriale, e lo si effettuò tutto in carta toscana. E la Commissione, che si occupò del riordinamento della circolazione cartacea, dovè rilevare le difficoltà, che il tesoro incontrava nel baratto di questi biglietti pel loro carattere di regionalità.

Vi ricorderò come il Tesoro, richiesto d'un grosso pagamento, non lo potè effettuare con i biglietti che aveva in cassa, per evitare il danno irreparabile che ne sarebbe derivato all'istituto, a cui tosto sarebbero stati riportati pel cambio.

Il discredito respinge, fa sparire la carta toscana; senza che una traccia di vita segni questo transito triste, continuo; questo passaggio traverso i mercati, che avrebbe aspetto di un corteo funereo, se non fosse una fuga.

Questa penosa odissea del baratto, da un lato, è effetto del disordine che la sfiducia ha impressa nella circolazione; dall'altro, è conseguenza di un'improvvida legge, che ha gettato il più debole in braccio ai più forti.

Ed è questo fenomeno del baratto, per l'indole sua mutabile e ogni giorno oscillante, che obbliga la

Banca Toscana a sottrarre al servizio degli sconti una parte dei suoi capitali.

Le spese che la Banca ha incontrato per la riscossione dei suoi biglietti furono nel 1877 di 1,116,000 lire; di 815,000 lire nel 1878; fu di 665,000 lire nel 1879. In tre anni sono 2,606,000 lire gettate al vento, sottratte al servizio del commercio, per supplire agli espedienti di così stentata esistenza.

E la Commissione sul riordinamento della circolazione cartacea nella sua relazione giustamente avvertiva che cotesti sacrifici per la Banca Toscana sarebbero stati ancora più gravi, senza la tolleranza della Tesoreria e senza i riguardi usati dagli altri istituti.

Si dirà forse che nel 1879 potè farsi un risparmio, e che si raggiunse un miglioramento di condizioni della Banca. In verità (a fronte dei bilanci) niun dubbio che numericamente, negli ultimi due anni, può dirsi che la Banca Toscana ha in media risparmiato 300,000 lire all'anno su la spesa di baratto, subita negli anni precedenti. Ma tutto questo, o signori, non è che effetto di un cambiamento di sistema. Si abbandonò l'espediente in prima adottato (comechè rovinoso) della compra di rendita, onde procurarsi sopra altre piazze biglietti sia del consorzio, sia di altri istituti: e si tentò l'acquisto di lettere su le altre piazze d'Italia. Ma se si spende oggi meno, il sistema attuale apre adito ad una maggiore responsabilità. Infatti lo acquisto di rendita poteva riescire più caro; ma il sacrificio era subito liquidato. Nel risconto invece come non vedere il rischio maggiore, a prima giunta non definibile, cui espone la responsabilità degli effetti ceduti?

L'onere del baratto ha corrosa la vitalità della Banca Toscana; lo determina l'indole del biglietto addivenuto ogni dì più scadente; lo alimenta, lo fa sempre più disastroso questa stessa ospitalità a quel biglietto concessa dagli altri istituti; che, non voglio dire se per tolleranza o per artificio, aprono alla carta della Banca le loro casse; per poi pesare come arbitri, su la sua situazione.

Il baratto dei proprii biglietti ha costato alla Banca Toscana più che agli altri istituti. Lo vediamo nel raffronto tra i due istituti più degli altri tormentati da questo marasma della loro circolazione; la Banca Toscana e la Banca Romana. Studiando, a fronte di entrambi, il fenomeno per un periodo di cinque anni, dal 1874 fino al 1879, abbiamo un complesso di baratti, da parte della Banca Toscana, di 750 milioni, che ad essa costarono 4,300,000 lire. Abbiamo, da parte della Banca Romana, un maggior cumulo di 960 milioni da lei barattati, con l'aggravio solo di 1,340,000 lire. Ora codesta diffe-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

renza come di 1 a 4 di sacrificio, che significa mai se non la decadenza del valore insito del biglietto?

La Banca Toscana ormai lotta depauperata fra i bisogni della circolazione, e la repugnanza che il suo biglietto incontrò sul mercato. « Una Banca (diceva Whitmore, l'antico governatore della Banca d'Inghilterra) non farà mai entrare per forza un biglietto in circolazione, nè per forza lo farà restare in circolazione, se non in quanto lo consentono i bisogni e la fiducia del pubblico; perocchè l'unico modo con cui può fissarsi la proporzione, che deve essere mantenuta tra i bisogni del pubblico, e le emissioni d'una Banca, è di evitare la circolazione di una carta che non sia commerciabile. »

Ed è naturale che questo sia: mentre in tanto un biglietto può mantenersi in circolazione, in quanto il pubblico, chiamato a raccogliarlo come espediente nei suoi bisogni, conservi per esso quello che Caning chiamava il sentimento del valore.

Può la tolleranza procrastinare la durata di questa anomalia. Ma vi ha una legge che forza al baratto; vi hanno regolamenti speciali, che nei singoli istituti impongono di non sostenere a carico della propria circolazione l'altrui.

Ora ditemi voi che mai avverrà nel giorno, in cui la tesoreria e gli altri Banchi che ne rigurgitano, rimanderanno codesta massa di biglietti al baratto? Sarà allora il rapido precipitare del fallimento, come è oggi la lotta laboriosa degli espedienti per evitarlo.

Vorreste, o signori, più a lungo continuare questo ruinoso stato di cose? Potrà tollerarlo il Governo, apparecchiando così alle nostre provincie, già troppo travagliate, il loro *venerdì nero*?

Tale la verità, che io raccolgo dall'esame della situazione della Banca Toscana. Può taluno ignorarla; potè altri negarsi a comprenderla, assorto nelle studiate allucinazioni dell'ottimismo. Voi del Governo non potete dissimularla, oggi che è a voi denunziata in nome di cotanti interessi sì malamente abbandonati in pericolo.

Ed ora raccogliamo la sintesi di questo quadro che la realtà, non la fantasia, mi spinge a tratteggiare con foschi colori. La Banca Toscana è spogliata di disponibilità adeguate alla circolazione e ai bisogni del commercio e della proprietà. È fatta incapace a proseguire lo scopo della sua fondazione; posta fuori della legge comune, condizione e norma di ogni società anonima.

Invochiamo la testimonianza indefettibile delle cifre. E incominciamo dal capitale.

Sappiamo che la Banca Toscana possiede un capitale diviso in 30 mila azioni per un valore nominale di 30 milioni; di cui solo 21 sono stati

versati. Ebbene a tanto cumulo di valori non tardò la paralisi delle immobilizzazioni. Otto milioni e mezzo sono impegnati nella Marmifera; sei milioni e 300 mila lire col municipio; quattro milioni e mezzo nei crediti che hanno attinenza colle operazioni della Mongiana; oltre 800 mila lire nel credito Pescanti, e nel conto corrente verso la Banca del popolo. E così una immobilizzazione di 20 milioni: a cui aggiungendosi la detrazione minima del 10 per cento sul portafoglio (nè si avrebbe un banchiere che con defalco sì mite si presterebbe a riscattarlo), per un coefficiente di 3 milioni e 300 mila lire, si avrà un cumulo di 23 milioni e 300 mila lire, fra immobilità e perdite.

Quali i valori realizzabili? Assegno, come se fin da ora fosse a incassarsi, il 33 per cento, che la Giunta liquidatrice distribuisce indistintamente fra i creditori del comune di Firenze: e quindi assegno alla Banca per questo titolo due milioni e 79 mila lire; due milioni di massa di rispetto; 800 mila lire come utili della vendita testè fatta della riserva in oro; un milione per l'aumentato corso della rendita, e 660 mila lire di utili presunti nella passata gestione: un complesso così di sei milioni e 539 mila lire. Prelevata tale somma utile dai 23 milioni e 300 mila lire d'immobilizzazione e di perdite, abbiamo un residuo immobilizzato in 16 milioni e 761 mila lire. Ma a fronte ponendovi il capitale versato, in 21 milioni, si ha che (desunte le immobilizzazioni e le perdite) questo ormai si residua ad una disponibilità netta e come tale utilizzabile, di soli quattro milioni e 239 mila lire.

Ma la circolazione arrivò fino a 59 milioni. Ora, per garantire questa circolazione, nella legale proporzione dell'uno al tre, occorrerebbe avere una disponibilità di 19 milioni e 666 mila lire. Noi invece abbiamo soli quattro milioni e 239 mila lire: quindi a fronte alla circolazione è manifesta una deficienza di garanzia per 15 milioni e 427 mila lire.

Nè la deficienza viene meno, anche se la situazione venga considerata, sui i dati stessi del bilancio dell'amministrazione di questa Banca. Infatti il portafoglio, prelevato il minimo di detrazione per sofferenze o perdite, in ragione del dieci per cento, produce un netto di 30 milioni. Aggiunti per cassa, anticipazioni su valori, e fondi pubblici disponibili, secondo quei bilanci ne apprendono 19 milioni, si ha un'attività complessiva di 49 milioni. Ma la circolazione fu di 59 milioni; quindi una circolazione allo scoperto per 10 milioni; che può aumentare sino a quattordici il giorno in cui la espansione raggiunga la potenzialità dei 63 milioni, come limite massimo, accordato alla Banca.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

Dinanzi a tali anormalità che mai impone la legge?

Se la circolazione poggia sul vuoto, e colpita da necessario discredito più non funziona, che come un pericolo, o un onere; se il capitale immobilizzato e distrutto dagli espedienti di una vita stentata, si sottrae ai bisogni della proprietà e della industria; forza è riconoscere che venne meno lo scopo di questo istituto, che è reso incapace di funzionare sia come Banca di emissione, sia come Banca di sconto.

E in allora l'articolo 166 del Codice di commercio impone che le società si dissolvano: « per la mancanza, o la cessazione dello scopo delle società, o per l'impossibilità di raggiungerlo. »

E poichè d'altra parte, il patrimonio azionario è stato disperso; e sul capitale in 21 milioni versato, di disponibili non ne avanzano che 5; a voi non resta che applicare l'articolo 142 del Codice di commercio, che per la perdita dei due terzi del capitale impone la dissoluzione della società. Non vi resta che richiamare la Banca all'osservanza dei suoi statuti, ove all'articolo 4 è prescritto che « quando avrà diminuito anche di un solo terzo il suo capitale, dovrà la Banca cessare *in tronco*, ed essere posta in liquidazione. »

È la liquidazione coatta, imposta da una realtà irrefutabile. È il comando *fermatevi!* che deve partire da voi; se pure si vogliono scongiurare le ruine dell'estrema catastrofe, il fallimento.

Avrete voi il coraggio di codesta parola, che la legge e le pericolanti nostre fortune vi impongono?

Tanta anormalità nè può, nè deve durare. Quali ne saranno i rimedi?

Si consentirà, come taluno richiede, che la Banca Toscana si fonda colla Banca Nazionale d'Italia? Nelle condizioni odierne della Banca Toscana, lo credereste possibile? O piuttosto non sentite di subito a prezzo di quali disastrose condizioni quest'assorbimento sarebbe offerto agli azionisti e clienti della Banca Toscana?

Noi non possiamo imprimere nuova potenza a chi è già troppo potente. La Banca Nazionale d'Italia, con un capitale di 144 milioni, pesa e prepondera su le altre cinque Banche, il cui capitale ammonta appena a 300. Il suo capitale è pressochè pari a quello della Banca di Francia. Essa non può ricevere da noi un nuovo impulso di forze, che farebbe gravitare sopra la nostra decadenza economica la enormità di questo czarismo del credito. (Bene! a sinistra)

D'altra parte gli statuti di questa Banca, le speciali sue tradizioni non consentirebbero tale fusione. Essa, per i suoi statuti, è Banca di emissione, più

che di sconto; è Banca del Governo, più che del commercio.

Nè questa nuova forma di accentramento sarebbe permessa a noi, qui, nella terra dei municipi; qui, dove la collettività non è mai valsa, e non varrà mai a distruggere l'attività indipendente dell'individuo. (Bene!)

Escluso questo espediente, potremo forse trovare un rimedio nel realizzare tutto ciò che è stato malamente immobilizzato?

Realizzare il portafoglio significa restringere lo sconto; significa affrettare le esazioni; creando così nuove difficoltà ai commerci e alla possidenza; e rompendo malamente le tradizioni, che nelle provincie nostre mutarono pressochè in legge la graduale estinzione degli effetti, mediante rate di pagamento.

Voi non fareste che inasprire la crisi che ci travaglia; in un paese dove ai commerci sono fatti inaccessibili o insufficienti gli altri istituti; dove alla proprietà più non è d'aiuto la Cassa di risparmio, e fa difetto una qualunque forma di credito agrario.

Operereste forse l'accertamento del capitale, e la proporzionata restrizione della circolazione?

Niun dubbio, o signori, che, dal momento che la Banca Toscana, in onta alle leggi, con grave suo danno, non ha schiuse le sedi proprie, nei principali centri industriali delle altre provincie d'Italia, la sua circolazione doveva di necessità apparire esuberante ai bisogni, e non più in proporzione con la eseguità di un'azione tutta locale.

Il biglietto non circola più, e non è più simbolo di valore; ma defatiga la Banca con la continuità dei suoi ritorni al baratto. Ciò non sarebbe avvenuto, se, osservando la legge, la Banca Toscana avesse aperto pure nelle altre provincie le sue succursali. Oggi il mercato toscano non vale a sostenere tutta cotesta massa di circolazione, la quale altronde, colpita dalla sfiducia, non trova che rare ed inadeguate occasioni di impiego.

La circolazione della Banca Toscana ebbe un tempo un *maximum* di 29 milioni, ed un *minimum* di 24. Si osserverà che accanto al biglietto stava allora la valuta metallica. Ma oggi la circolazione del Consorzio, non tiene forse luogo di specie metallica; non concorre, come allora il numerario, con la circolazione particolare delle Banche, a sovvenire le necessità del credito e delle contrattazioni?

Certo restringere la circolazione può essere provvido, può la necessità consigliarlo; ma non potremmo tentarlo nelle condizioni attuali, e finchè l'odierna legislazione bancaria perduri.

Fino a che si lasceranno sussistere li attuali or-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

dinamenti della circolazione e del credito, il restringere la circolazione della Banca Toscana altererebbe l'organismo del consorzio, quale oggi funziona; e turberebbe i rapporti fra questa Banca e gli altri istituti.

Tutto ciò potrà essere l'opera dell'avvenire. Ma intanto ci incalzano i guai del presente, che l'indugio peggiora. Nè tempo è di studi; nè l'esitare è possibile innanzi a questa marea di miseria, che monta e monta; e minaccia travolgerci!

D'altra parte questo espediente, in sè buono e che il Governo potrebbe intimare di pieno diritto alla Banca, non farebbe che affrettare la catastrofe. Come potrebbe la Banca Toscana restringere una circolazione, che anzichè essere nella sua disponibilità, rigurgita nelle casse della tesoreria e degli altri istituti? Che mai farebbe la tesoreria; che mai farebbero le altre Banche, e i proprietari privati, il giorno in cui codesta restrizione fosse bandita? Come potrebbero salvaguardare il loro interesse nel ritiro di un biglietto, che ha perduta la sua base di garanzia? Come potrebbe la Banca sostenere la subitanità di una contrazione della sua vitalità già così estenuata?

Se di qui non può trarsi rimedio oggi, potremmo cercarlo nella riduzione del capitale?

La riduzione è impossibile. Infatti le azioni della Banca, nelle loro rare contrattazioni, non sono quotate che a 730 lire. Ma codesta non è che una valutazione fittizia, occasionata dal preconetto dell'eventuale perdurare del corso legale. Comunque, dalle 730 lire desunte le 300, che sopra ogni azione sono ancora a versarsi, rimangono 430; le quali a fronte delle 30 mila azioni, in cui si divide il patrimonio della Banca, darebbero un capitale in essere di 12 milioni e 900 mila lire. Invece vedemmo che le attività veramente disponibili non arrivano a 5 milioni.

La riduzione è utile quando il quotizzo delle azioni è inferiore al valore effettivo. Ma qui dove siamo sul vuoto; qui dove il valore è fittizio; la riduzione del capitale non sarebbe nè utile nè, possibile.

Tenterete colmare la voragine con capitali nuovi? Intimerete agli azionisti il versamento delle 300 lire a completare l'apporto a cui si obbligarono?

Ma cosiffatto espediente (forse di tutti il peggiore) è insufficiente quanto è illegale.

In verità, o signori, codesti 9 milioni, quand'anche nella loro integrità e senza ostacoli voi li poteste raccogliere, sommati ai 5 disponibili che ancora avanzano, non darebbero che un complesso di 14 milioni: meno che la metà del capitale statutario. Ma la Banca, posta ciò nonostante al disotto dei

due terzi del suo capitale, dovrebbe pur sempre, per l'articolo 4 del suo statuto, cessare in tronco; si troverebbe sempre in uno stato di liquidazione coatta.

E poi potreste voi illudervi al punto da credere che gli azionisti risponderebbero al vostro appello? Si osserverà che l'articolo 140 del Codice di commercio fa l'azionista obbligato alla totalità del suo apporto. E sia! Ma vorreste forse la vita già così travagliata di questa Banca, rendere ancora più intollerabile traverso a una colluvie di altrettante giudiciali contestazioni, quanti fossero gli azionisti che si dovessero escutare?

Il capitale realizzabile col versamento di codeste 300 lire, aggiunto ai residui disponibili, sarebbe sempre insufficiente a garantire la circolazione. E poichè dove è insufficienza di garanzie, dove è sfiducia, è un sentimento istintivo che ne fa dire *beati i primi!* così tale versamento, anche se possibile, anche se realizzato, non farebbe che viepiù concitare l'affluenza al baratto. Diminuirebbe la circolazione. Ma i nuovi capitali, così distatti e profusi nel sostenere il baratto, non verrebbero a infondere nuovo alimento, fra mezzo a questa atonia crescente del credito.

Ora tutto ciò forzerebbe la Banca a rimanere sempre al disotto dei limiti utili del capitale statutario. Talchè, inabilitata pur sempre a raggiungere il funzionare normale dello scopo sociale, non sarebbe possibile, non sarebbe legale il forzare gli azionisti a nuovi pagamenti fatti allo scoperto, e fuori del consenso della legge. Ricordatevi la catastrofe della Banca del Popolo di Firenze; ricordatevi la Cassa ipotecaria di Francia.

A voi non è consentito esigere il completamento del capitale qui, dove la liquidazione non potrebbe evitarsi; qui, dove i nuovi capitali gettati al vento, non giungerebbero a sopperire allo scopo per cui la Banca è creata. Guardatevi dal tentarlo.

La legge e il diritto non consentirebbero a voi di imporre l'alea di sacrifici nuovi a un paese, che la sfiducia ha gettato nell'atonia, mentre viepiù si dibatteva nelle strette della miseria.

Come rimedio ricorrerete alla proroga del corso legale, sotto il pretesto che la sua cessazione più presto trarrebbe questo istituto in rovina?

La cessazione del corso legale è un impegno omai assunto verso il paese, defatigato da questa finzione, ond'è peggiorata la condizione del corso coatto.

Di proroghe non può più parlarsi. Ben cinque leggi, dal 1874 al 1879, hanno di continuo annunziata la cessazione di quest'anormalità: e cinque volte dovemmo assistere a questo mendicare di

proroghe nuove; siccome suole alla scadenza di debiti, che non sono pagati giammai.

Ebbene, tutto questo non è nè serio, nè provvido. Sia per le Banche, sia per il pubblico, è forza abbia un termine questo perpetuarsi del transitorio. E voi, da cui emana il decreto del 29 gennaio, voi che vi siete impegnati a non più transigere a fronte dei principii, con cui veniste al potere, pensate alla responsabilità che assumeste; esigete che si rispetti e si attui questo, che è parte del vostro programma.

Il corso legale costituisce un vincolo obbligatorio per i mercati, costituisce per altra parte una cambiale a presentazione, che le Banche hanno dovere di soddisfare. Ora, questa cambiale è già in sofferenza per la Banca Toscana, la quale omai più non ha, nè avrà mai, per quante proroghe le concediate, di che normalmente effettuare il baratto.

Indarno, o signori, fino a che l'opera delle riforme verrà attraversata dalla tolleranza, fino a che l'esitare sarà mantenuto a sistema, indarno nei programmi di qualunque partito noi scriveremo la promessa della cessazione del corso coatto. Questo marasma non cesserà, nè potrà ristabilirsi l'equilibrio tra la circolazione e i bisogni del commercio, se non il giorno, in cui saprete risolvere le industrie, correggendone e fecondandone il primo coefficiente: il credito.

Ora io domando quali sono gli intendimenti del Governo? Come, e quando, esso provvederà ai mali che lamentiamo?

Signori, preoccupatevi del misero stato delle provincie toscane. — Quando la Banca Toscana appare quasi cadavere, trascinata in una lenta atonia; quando la Banca Nazionale, ed il Banco di Napoli non funzionano che come asilo della sua carta, o come sue succursali nei suoi risconti; quando la Banca di credito, limitata nel suo capitale, si chiude nella ristretta cerchia dei suoi clienti privilegiati; quando la Cassa di risparmio è ridotta alle condizioni della *City of Glasgow*; e la via Bufalini formicola come la *Temple-Barr*, o la *Mansion-house*, di trepidanti per i loro depositi; quando proprietari, e municipi vedono disdetti in tronco e reclamati quei mutui, su cui poggiavano le stremate loro fortune; e la Cassa dei depositi e prestiti non vale a sopperire a cotesta contemporaneità di bisogni; non sentite, o signori, che in quella provincia è venuta meno la vita? (*Bene!*)

Guai se un popolo sente veramente le strette della miseria! E innanzi ai ricordi del suo passato, oppresso dalle tristizie del suo presente, ha perduto la fede nel suo avvenire!

Pensate, signori, alla miseria di questo popolo. Pensate che indarno vi assidereste all'ombra di un

programma di libertà politica; quando il paese è sofferente; quando il labaro di quella libertà non varrebbe a coprire la nudità della nostra decadenza economica. (Benissimo! Bravo! *a sinistra*)

NICELLI, *ministro d'agricoltura e commercio*. Intendo l'insistenza con cui l'onorevole Panattoni ha voluto fare l'interrogazione or ora svolta. Egli è stato animato da un lodevole movente, dall'affetto alla terra che lo ha veduto nascere, dall'interesse che prende per le condizioni dei suoi concittadini, ed anche da un interesse più elevato e generale, quello della nazione.

Ma mi permetta l'onorevole Panattoni che io faccia le mie riserve sugli apprezzamenti da lui espressi riguardo alle condizioni della Banca toscana.

Esse furono invero alquanto migliorate negli ultimi tempi per opera del presente Consiglio d'amministrazione e dell'attuale direttore generale; ma esse sono tuttora assai gravi, e assicuro l'onorevole Panattoni che esse hanno richiamato le più assidue cure del Governo, il quale non ha desistito un giorno dall'adoperarsi affinché i mali, che egli ha, mi permetta di dirlo, probabilmente esagerato, e che affliggono la regione toscana, non solo non si accrescano, ma abbiano anzi gradualmente a cessare.

Il Governo studiando le condizioni generali del credito in Italia, e quelle speciali degli istituti di emissione, ha dovuto convincersi di un fatto, che del resto è notorio, cioè che quello maggiormente in pericolo, e più gravemente minacciato è precisamente la Banca Toscana; gli altri hanno le loro magagne, le loro irregolarità, ma sono in grado da uscirne senza grandi difficoltà; il buon volere degli amministratori e la vigilanza del Governo varranno, ne sono sicuro, a risolvere le questioni che si sollevano per alcuni di questi istituti; ma non si può a meno di riconoscere che le condizioni della Banca Toscana sono veramente eccezionali.

Il Governo, convinto che gli impieghi diretti fatti da parecchi istituti d'emissione, anzi da quasi tutti, siano stati le cause precipue delle difficoltà di alcuni e del malessere di altri, ha provveduto col decreto citato dall'onorevole Panattoni, perchè gli impieghi diretti illegittimamente effettuati abbiano fine al più presto.

Fu intimato agli istituti di liquidare gli impieghi diretti già fatti, distinguendo quelli del Governo e dalla legge autorizzati da quelli che, sotto forme dissimulate, erano stati fatti dagli istituti, senza lo assenso del Governo e contro i loro statuti. Se non altro, quel decreto avrà recato il vantaggio, che spero nessuno di voi vorrà negare, di mettere un punto fermo, impedendo che il male progredisca,

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

che cioè nuovi impieghi diretti si facciano, provvedendo d'altra parte affinchè gli istituti si risolvano una volta per sempre, alla liquidazione di quelli già effettuati.

Il Governo vide inoltre la necessità di rafforzare la sua vigilanza, ed assicuro l'onorevole Panattoni che questa vigilanza è esercitata colla massima solerzia, col massimo rigore, e cominciano già a vedersene i buoni frutti.

Quanto alla Banca Toscana, intorno alla quale egli si è intrattenuto con tanto calore di parola e con tanta forza di pensiero, io lo assicuro, ed assicuro la Camera, che già da molti mesi il Ministero è stato, per mezzo del suo commissario, in continua corrispondenza con gli amministratori di quell'istituto; ho avuto, qui, in Roma, lunghi colloqui col suo direttore generale; ha chiesto l'intervento e la cooperazione di persone desiderose, quanto l'onorevole Panattoni, di far risorgere la Banca Toscana, e liberare quella regione dal malessere in cui si trova il suo credito. Dichiaro anzi che il proposito di far ogni opera perchè la Banca Toscana possa riparare i suoi guai fu la cagione per cui il Governo indugiò a mettere in esecuzione quella parte del decreto del 29 gennaio che riguarda le ispezioni.

Le abbiamo invero differite pel dubbio che, una ispezione della Banca Toscana, effettuata nel momento in cui si trattava tra essa ed il Governo al fine di migliorare le sue sorti, potesse scuotere viemmagiormente il suo credito, rendere peggiore la sua condizione.

I riguardi dovuti alla Banca Toscana, la sua grave situazione, con sì foschi colori delineata dall'onorevole Panattoni, hanno indotto il Governo financo a ritardare la presentazione del disegno di legge sul riordinamento degli istituti di credito, presentazione che avrebbe dovuto seguire, secondo la legge del giugno 1879, prima della fine dello scorso mese. Spero che la Camera vorrà scusare il Governo di questo ritardo, che è stato determinato da ragioni sì gravi.

Ebbene, onorevole Panattoni, io non posso, e non sarebbe per me conveniente, nell'attuale condizione di cose, soffermarmi sull'analisi minuta da lui fatta dello stato in cui si trova la Banca Toscana. Costato semplicemente essere vero che una parte del suo capitale è deplorabilmente incagliata, e che questa parte del capitale, come egli diceva, non può naturalmente essere base legittima per la circolazione dei biglietti della Banca.

Il Governo ha insistito, ed insiste (e spero che i suoi sforzi avranno favorevole effetto) perchè gli amministratori della Banca Toscana, anzichè pascersi di illusioni, si rendano conto esatto delle condizioni

della Banca, riconoscano non esservi altro modo per provvedere all'infuori della reintegrazione del capitale e pigliino a quest'uopo pronte risoluzioni.

Assicuro l'onorevole Panattoni che l'amministrazione della Banca Toscana ha convenuto sopra questa necessità, e che in questo momento si tratta fra essa e il Governo sui modi e sul tempo di compiere questo provvedimento. Il Governo è risoluto a non ammettere indugi perchè giammai fu vero il motto: *periculum est in mora* quanto ora riguardo alla Banca Toscana. Gravissime potrebbero essere le conseguenze di un ulteriore indugio, e il Governo fa ogni sforzo per evitarle. Esso non vuole la liquidazione della Banca Toscana perchè ha la speranza di ricondurla a condizioni più liete. In questo stato di cose il Ministero non potrebbe rispondere altro all'onorevole interpellante. Spero che egli vorrà appagarsi di queste dichiarazioni, le quali sono forse alquanto generiche, ma rispondono ad ogni modo alle varie interrogazioni da lui fatte. Il Governo presenterà quanto prima al Parlamento un disegno di legge sul riordinamento degli istituti di emissione, ed allora sarà il momento in cui la Camera ed il paese potranno giudicare i concetti e i propositi del Governo in questa gravissima materia. Inoltre il Governo ha ordinato una ispezione generale dei sei istituti di emissione.

Riguardo alla Banca Toscana, esso aspetta l'esito di questa ispezione per continuare nella via che ha intrapresa. Ma le ispezioni saranno fatte quanto prima dappertutto, ed anche per la Banca Toscana. Noi abbiamo la speranza che quanto credono gli amministratori della Banca Toscana possa, se non in tutto, in parte realizzarsi, ossia che da questa ispezione risulti non essere la condizione di quell'istituto così disperata come taluni credono, e come l'ha dipinta l'onorevole Panattoni.

Conchiudendo, io spero che la Camera intenda la mia posizione, e si contenti delle dichiarazioni che ho fatte, lasciando al Governo il tempo necessario per portare a compimento le trattative che esso prosegue col maggior calore con l'amministrazione della Banca Toscana nella speranza che abbiano un buon risultato. Nel caso che queste pratiche non avessero quanto prima il risultato che noi speriamo, il Governo prenderà i provvedimenti che saranno suggeriti tanto dagli interessi della regione di cui l'onorevole Panattoni più particolarmente si preoccupa, quanto dagli interessi generali del paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha facoltà di dichiarare se è soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

PANATTONI. Le risposte dell'onorevole ministro si

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

aggirano in un insieme di idee fugacemente accennate, e in una lunga sequela di reticenze e di riserve. Posso rispettare i riserbi; ma non posso dichiararmene soddisfatto; non uso mai ad accontentarmi dinanzi all'ignoto.

Laonde io non posso oggi dichiarare altro, se non che mi riservo di giudicare l'opera del Governo, allorquando in un momento molto vicino (secondo si impegnò il ministro) dovremo discutere del riordinamento del sistema bancario, e delle condizioni della circolazione.

Quindi, per oggi, *la tregua di Dio*; pronto domani alla pugna!

Quanto a me, vi dichiaro che sento di aver adempiuto un dovere, dal momento che a voi ricordai che il Codice di commercio, gli statuti di queste Banche, e la legge del consorzio vi creano responsabilità, delle quali un giorno dovrete rispondere dinanzi al paese. (*Bene!*)

Io peccai talora di esagerazione, dice il ministro di agricoltura e commercio. Io invocai delle cifre; parlai in nome della legge. Me fortunato, se un giorno, in nome della verità, non in nome di una tolleranza che sarebbe colpevole, si varrà a dimostrare che io mi era ingannato! (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Per oggi adunque l'interpellanza è esaurita. (*Si ride*)

ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO ALVISI AL MINISTRO DELLA GUERRA SULLA CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL CORPO CONTABILI.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro della guerra, debbo dargli comunicazione di un'interrogazione dell'onorevole Alvisi:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il signor ministro della guerra sulla carriera degli ufficiali del corpo contabili, istituito colla legge del 30 settembre 1879, relativamente a quella degli ufficiali degli altri corpi dell'esercito. »

L'onorevole ministro è pregato di dire se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

BONELLI, *ministro della guerra*. Siccome la domanda che mi viene fatta dall'onorevole Alvisi è di natura tale, che troverà facilmente il suo posto nella prossima discussione del bilancio della guerra, così, se l'onorevole Alvisi non avesse difficoltà, la potremmo rimandare a quella discussione.

PRESIDENTE. Acconsente l'onorevole Alvisi?

ALVISI. Acconsento.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di questa interrogazione sarà dunque differito alla discussione del bilancio della guerra.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I TITOLI RAPPRESENTATIVI DEI DEPOSITI BANCARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per disposizioni riguardanti i titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

SIMONELLI, *relatore*. Per cura dell'onorevole presidente è stato distribuito a stampa il disegno di legge che il ministro e la Commissione d'accordo hanno ieri sera redatto. I mutamenti introdotti nel progetto sono di per sè così chiari che hanno poco bisogno di essere largamente dichiarati, quindi io dirò brevissime parole per rendere conto di come l'accordo tra il ministro e la Commissione sul progetto ora stato presentato, avvenne appunto ieri sera.

Primieramente ricorderò alla Camera quali erano i punti del disegno di legge intorno ai quali e ministro e Commissione, ed alcuni dei nostri colleghi, non si trovavano d'accordo.

La Commissione riteneva che fosse il caso di mantenere il progetto quale era stato da essa redatto, vale a dire in quella forma generale per la quale venivano ad essere regolate queste maniere di rappresentazione del credito, indipendentemente dagli istituti o dalle persone che prendevano parte ad emetterle o ad adoperarle. Il ministro credeva invece che questo sarebbe stato anticipare un'opera che è dinanzi all'altro ramo del Parlamento; inquantochè non è a nascondere che alcuni dei segni rappresentativi del deposito, ove regolaresi vogliano, fa mestieri risolvere alcuni problemi attinenti a questioni di commercio, quindi la loro sede naturale la si deve trovare nel Codice che regola tutte le questioni riguardanti le funzioni commerciali; Codice che, come ho detto, sta ora davanti all'altro ramo del Parlamento, ed in esso sono appunto tutte queste questioni trattate e risolte.

Ora, pareva al ministro, e a questo riguardo doveva la Commissione necessariamente acconsentire coll'onorevole ministro, che non convenisse dar luogo a una discussione in quest'Aula sopra questioni che si stavano studiando in Senato.

Questa fu la prima ragione per la quale la Commissione, suo malgrado, dovette rinunciare perchè in alcune parti il disegno di legge avesse quella larghezza che era nei suoi intendimenti di assegnargli. In compenso però il ministro consentiva che, dappoichè non tutti i titoli rappresentativi dei depositi e del capitale possono trovare le loro regole nella

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

legislazione commerciale, così quelli potessero essere con larghezza registrati in questa legge e trattati appunto indipendentemente dagli istituti che prendono parte alle operazioni che si attagliano ai titoli medesimi.

Quindi per ciò che riguarda i titoli bancari, i *chèques*, che sono appunto quei titoli rappresentativi del credito che possono essere ritenuti come atti commerciali, sebbene anche su questo punto gli statisti e gli economisti non siano d'accordo; la Commissione consentì che si restringessero le disposizioni della legge, prendendo soltanto a considerare e regolare queste operazioni di credito, quando si facciano da certi istituti determinati e definiti nella legge.

Quanto poi agli altri titoli rappresentativi, le disposizioni della legge sono del tutto indipendenti dalle persone che vi prendono parte.

Il disegno di legge adunque è diventato certamente più ristretto rispetto ai titoli rappresentativi, che possono considerarsi come commerciali, ed è divenuto più largo rispetto ai titoli rappresentativi del risparmio ed in parte anche ai buoni fruttiferi.

Queste dichiarazioni mi pare bastino a rendere chiaro il concetto che ha ispirato l'onorevole ministro e la Commissione.

La legge, quale ora è non rappresenta dunque più i desiderii che la Commissione aveva dapprima espressi: essa vi ha rinunciato in parte per le ragioni che vi ho detto, e perchè crede che sia meglio di affrettare ed avere una legge la quale soddisfi, se non a tutti gli interessi, almeno ad un gran numero di essi, i quali hanno diritto e per la loro quantità e per la rispettabilità loro, alla considerazione del Parlamento.

La legge così modificata non sarà il *desideratum* a questo riguardo, ma è un primo passo mosso sopra una via che io credo che l'esperienza ci obbligherà a percorrere.

PRESIDENTE. Dunque, prendendo per testo il disegno di legge concordato fra la Commissione e il Ministero, leggerò l'articolo 1.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

Art. 1.

I libretti di conto corrente saranno emessi a nome del depositante, porteranno la firma dell'emittente o di chi lo rappresenta, e conterranno la indicazione dei patti principali che reggono il deposito.

Sui libretti saranno registrati i versamenti, i rimborsi e la rimanenza a credito del depositante; di contro alle cifre rappresentanti i singoli versamenti o rimborsi l'emittente apporrà la firma.

Art. 2.

I rimborsi potranno essere effettuati mediante presentazione di assegno, che il depositante dovrà registrare sul proprio libretto all'atto dell'emissione.

Art. 3.

I libretti di risparmio possono essere al portatore o nominativi.

Si considerano al portatore i libretti sui quali è dichiarato che sono pagabili all'esibitore, quantunque sieno iscritti al nome del depositante.

Essi hanno un numero progressivo corrispondente a quello sotto il quale sono notati nei registri di chi li emette.

Sono nominativi i libretti intestati al nome del creditore, salvo il caso indicato nel secondo comma del presente articolo.

Art. 4.

I libretti di risparmio porteranno le firme e le indicazioni prescritte nel precedente articolo primo.

Art. 5.

I libretti di risparmio al portatore potranno essere ceduti colla semplice tradizione.

Quelli nominativi non sono altrimenti trasferibili che per mezzo di girata notificata all'emittente e secondo le norme stabilite dai regolamenti speciali.

Art. 6.

I libretti di risparmio dovranno contenere l'indicazione di ogni versamento fatto dal depositante e di ogni rimborso.

In corrispondenza a ogni libretto emesso sarà tenuto in evidenza in apposito registro il conto dell'emittente verso il depositante.

Art. 7.

I versamenti, i rimborsi e il residuo a favore del creditore saranno registrati nei libretti con cifre e lettere, e ogni registrazione dovrà essere firmata dal debitore o dalle persone delegate espressamente a tale ufficio.

Art. 8.

I versamenti e i rimborsi saranno fatti dietro presentazione del libretto. Se si tratta di libretti al portatore, i pagamenti si faranno alla persona che presenta il libretto, salvo il caso d'irregolarità o alterazione del medesimo. I pagamenti sui libretti nominativi saranno fatti esclusivamente al titolare, ai suoi eredi o ai suoi mandatari muniti di regolare procura.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi permetto di fare una proposta la quale spero che sarà volentieri accolta dalla onorevole Commissione.

La Camera rammenterà che nella scorsa Sessione

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

legislativa ebbe a dare il suo voto ad un disegno di legge per il pagamento trimestrale della rendita consolidata.

In quel disegno di legge che, non essendo stato discusso dall'altro ramo del Parlamento, dovrà essere ripresentato ancora alla Camera, si comprendeva la seguente disposizione:

« Il limite annuale di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n° 2779, per i depositi nell'interesse di enti morali e di società di mutuo soccorso è elevato a lire 5000, ed alla stessa somma è elevato il limite massimo dei depositi fruttiferi su qualunque libretto a cui si può giungere in cinque o più anni.

« Le disposizioni relative ai depositi fatti nell'interesse degli enti morali e di società di mutuo soccorso sono estese ai depositi fatti nelle cancellerie giudiziarie senza limitazione di somma. »

La Camera ricorderà l'importanza e l'utilità di questa disposizione sia in rapporto all'amministrazione delle Casse di risparmio e quindi della Cassa di depositi e prestiti che le compendia e ne impiega il capitale, sia ancora per ciò che concerne una maggior garanzia da dare ai depositi che si fanno nelle cancellerie giudiziarie e specialmente nelle preture.

Io rammento come questa disposizione sia stata accolta con favore dalla Camera. Ora, poichè in questa legge si regola appunto la materia dei libretti delle Casse di risparmio, credo che sarebbe conveniente aggiungere, dopo l'articolo 8, che è stato votato testè, un altro articolo, che prenderebbe il numero 9, nel quale si ripetesse la disposizione che ho letto e che fu altra volta votata dalla Camera.

Spero che la Commissione non avrà difficoltà di accogliere la proposta che ho avuto l'onore di fare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

SIMONELLI, relatore. La Commissione non ha difficoltà che in questa legge sia inserito l'articolo del quale l'onorevole ministro delle finanze ha dato lettura, quantunque non abbia colla legge attuale quell'intima relazione che aveva colla legge che la Camera già ebbe ad approvare.

MAUROGONATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurogònato ha facoltà di parlare.

MAUROGONATO. [Come ha ricordato l'onorevole ministro, nella passata Sessione la Camera aveva approvato la legge relativa alla creazione di una rendita trimestrale pagabile all'interno. Questa legge fu approvata a grande maggioranza dalla Camera ed il Senato pure ne aveva approvato gli articoli più importanti, ma la votazione fu sospesa per chia-

rare una disposizione affatto accessoria. Frattanto la Sessione fu chiusa.

L'onorevole ministro ha detto poco fa che questa legge dovrà essere ripresentata alla Camera, ma non ha espresso in modo positivo l'intenzione di farlo. Per conseguenza chiedo all'onorevole ministro se intenda veramente di ripresentare quella legge alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non ho difficoltà di dichiarare all'onorevole Maurogònato che il Ministero ha in animo di ripresentare all'approvazione della Camera il disegno di legge, di cui si è fatto parola, e che la presentazione, che dovette essere ritardata unicamente per ulteriori studi che si devono fare, avrà luogo ben presto.

MAUROGÒNATO. Ringrazio l'onorevole ministro della sua dichiarazione e ne prendo atto.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro delle finanze propone, e la Commissione accetta, che si inserisca tra l'articolo 8 ed il 9 un nuovo articolo, sotto il numero 9, in questi termini:

« Il limite annuale, di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n° 2779, per i depositi nell'interesse di enti morali e di società di mutuo soccorso, è elevato a lire 5000 ed alla stessa somma è elevato il limite massimo dei depositi fruttiferi su qualunque libretto, a cui si può giungere in cinque o più anni.

« Le disposizioni relative ai depositi fatti nell'interesse degli enti morali e di società di mutuo soccorso, sono estese ai depositi fatti nelle cancellerie giudiziarie senza limitazione di somma. »

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto a partito. Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Articolo 9, che diventa 10:

« I buoni fruttiferi a scadenza fissa possono essere emessi unicamente al nome della persona che effettua il deposito. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Forse per errore di stampa, sono state emesse alcune parole; bisognerebbe dire: « I buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da istituti di credito debitamente autorizzati, ecc. »

GUALA. (Della Commissione) Quest'aggiunta va fatta all'articolo 22.

SIMONELLI, relatore. Mi pare che l'aggiunta delle parole « emessi da istituti di credito debitamente autorizzati » di cui parlò l'onorevole ministro delle finanze, debba farsi all'articolo 22, giacchè qui non

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

si tratta che di una indicazione generale e dottrinale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sta bene; siamo d'accordo: l'aggiunta si farà all'articolo 22.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 10:

« I buoni fruttiferi a scadenza fissa possono essere emessi unicamente al nome della persona che effettua il deposito. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 11. Nei buoni dovranno indicarsi:

« a) la data del versamento e quella della scadenza;

« b) il nome della persona a cui vengono rilasciati;

« c) l'ammontare della somma versata;

« d) la ragione degli interessi;

« e) l'ammontare totale della somma versata e degli interessi scritto in lettere e cifre;

« f) la firma dell'emittente o di chi rappresenta. »

Mi pare che manchi un *lo* all'ultimo capoverso.

Voce al banco della Commissione. Sì!

PRESIDENTE. Quindi diremo: « di chi lo rappresenta. »

Pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Articolo 11, diventato 12:

« Il pagamento del buono si fa dietro presentazione del titolo regolarmente quietanzato dal titolare o da un suo procuratore munito di regolare mandato. »

(È approvato.)

Articolo 12, diventato 13:

« Fino a che non sia provveduto colla promulgazione del nuovo Codice di commercio, chiunque abbia somme di danaro disponibili presso un istituto di credito debitamente autorizzato può disporre a favore proprio o di un terzo mediante assegno. »

CASTELLANO. (*Della Giunta*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANO. (*Della Giunta*) Credo che debbano sopprimersi le parole: *di danaro*, e che quindi si debba dire: *chiunque abbia somme disponibili*. Almeno questo è il concetto che si è voluto dare al disegno di legge, d'accordo tra la Commissione ed il Ministero.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Castellano è fatta in nome della Commissione?

CASTELLANO. (*Della Giunta*) Sissignore.

PRESIDENTE. Allora si cancellerebbero le parole: « di danaro. »

Rileggo l'articolo che sarebbe il 13. Abbiamo la compiacenza di far silenzio.

« Fino a che non sia provveduto colla promulgazione del nuovo Codice di commercio, chiunque abbia somme disponibili presso un istituto di credito debitamente autorizzato può disporre a favore proprio o di un terzo mediante assegno. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Articolo 13 diventato 14:

« L'assegno dovrà indicare in cifre e lettere la somma per cui è emesso, ed essere datato e firmato dall'emittente. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli 15 e 16:)

« Art. 15. L'assegno potrà:

« a) venire rilasciato a favore dell'emittente o di determinata persona, all'ordine o al portatore;

« b) essere tratto da un luogo sull'altro ed emesso per qualsiasi somma;

« c) venir ceduto anche colla sola sottoscrizione del cedente (girata in bianco). »

« Art. 16. L'assegno è pagabile a vista o in un termine non maggiore di 6 giorni da quello della presentazione.

« L'istituto di credito darà atto della presentazione degli assegni pagabili a termine. »

« Art. 17. Il possessore dell'assegno dovrà presentarlo pel pagamento in un termine non maggiore di 6 giorni da quello dell'emissione quando l'assegno è pagabile nel luogo nel quale è emesso e di quindici giorni quando l'assegno è tratto da un luogo ad un altro; la presentazione tardiva non produce decadenza dalla ragione di credito. »

PLUTINO AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. Domanderei alla Commissione che il termine di 15 giorni fosse prolungato perchè gli assegni che vengono dall'estero talvolta impiegano più di 15 giorni per arrivare. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Abbiamo la compiacenza di far silenzio.

PLUTINO AGOSTINO. Per gli assegni che debbono venire dall'America o dall'Inghilterra, questo termine risulta insufficiente. Io pregherei quindi la Commissione...

SIMONELLI, relatore. Non produce decadenza.

PLUTINO AGOSTINO. Non produce decadenza, sta bene, ma l'effetto si risolverà in un titolo puramente civile e non si tratterà più di un credito commerciale; e se sorgeranno questioni, queste saranno trattate innanzi ai tribunali civili, e se sopravviene un fallimento il danno ricadrà su chi non protestò

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

nel termine fissato. Gli assegni commerciali, e soprattutto da piazza a piazza, devono avere esecuzione immediata.

Io prego la Commissione di por mente a questo termine di 15 giorni, che mi sembra troppo ristretto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

CASTELLANO. (*Della Commissione*) Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CASTELLANO. (*Della Commissione*) Io credo di interpretare il pensiero della Commissione, che in questo è d'accordo coll'onorevole ministro.

Il termine non si può prolungare; anzi, se si dovesse modificare, bisognerebbe abbreviarlo. Non bisogna dissimularsi che con un termine più largo si creerebbe il pericolo di tramutare nella forma di assegno bancario il movimento del titolo cambiario; e ciò produrrebbe gravi conseguenze per le finanze dello Stato. L'onorevole Plutino ha citato l'esempio dell'America, ma noi modestamente lo invitiamo a volere provvedere ai bisogni più vicini, a quelli che ogni giorno occorrono nella vita economica del nostro paese; a considerare che, se si vuol forzare un po' troppo la mano, e spingere questo trattamento privilegiato che si vuole adottare per titoli di cui trattasi fino a recare grave danno alle finanze, si mette in pericolo la adozione della legge. Io credo di esprimere, lo ripeto, il pensiero della Commissione, dicendo che essa non accetta un prolungamento maggiore del termine stabilito, e credo che l'onorevole ministro sia anche in questo d'accordo con la Commissione.

PLUTINO A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Plutino.

PLUTINO A. Lascio da parte gli assegni che possono venire dall'America; ma abbiamo veduto sovente che, o per traversie di mare, o per rotture di strade ferrate, anche da Torino a Reggio, per esempio, l'assegno può ritardare più di 15 giorni. Voi dite: dopo 15 giorni l'assegno non ha più il carattere che è stabilito dalla legge.

Perchè vogliamo noi, insomma, accordare il pretesto ad uno che non voglia pagare, di non riconoscere la obbligazione immediata di pagare quell'assegno, giusto perchè è arrivato al 16°, anzichè al 15° giorno? Io pregherei l'onorevole ministro di riflettere a questa condizione di cose.

Vi sono dei casi straordinari ed eccezionali ai quali bisogna pensare onde il commercio non venga danneggiato. Spero che il ministro e la Commissione accetteranno questa mia proposta, perchè spesso si ricevono assegni per pagamenti di merci, esigibili su altre piazze, e non si arriva a tempo, in caso di ritardo, ad incassare nel termine di giorni

15 ed io non trovo che prolungare questo termine produca alcun danno all'erario dello Stato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Anche io pregherei l'onorevole Plutino di non volere insistere nella sua domanda. Lungi dall'essere troppo ristretto il termine di 15 giorni per i *chèques* tirati da un luogo all'altro, si potrebbe ragionevolmente dire che è troppo largo. Ed invero, quale è lo scopo cui noi dobbiamo mirare? questo, di far sì che gli assegni bancari non si abbiano mai a confondere colle cambiali; che essi abusivamente non vengano a prendere il posto delle cambiali. Or bene, due sono i caratteri specifici, differenziali tra i *chèques* e le cambiali: il primo è che l'assegno bancario suppone come base essenziale e legale il deposito presso un istituto di credito; il secondo, che è anche più importante, è la brevità de' termini e delle scadenze. La finanza potrà correre il rischio che invece di alcune cambiali a vista, si facciano dei *chèques*: sappiamo quindi che il danno finanziario è limitato a questo caso solo; ma se per avventura si allargasse di troppo il termine, allora il *chèque* si sostituirebbe quasi sempre alla cambiale, ed il danno della finanza sarebbe assai grave; si altererebbe eziandio la natura stessa della legge. Se si dovesse allargare questo termine, io domanderei all'onorevole Plutino, perchè vorrebbe stabilire un mese e non 90 giorni? E così facendo la nostra legge non avrebbe più un carattere speciale; non tratterebbe più dei *chèques*, ma delle cambiali.

Io prego quindi nuovamente l'onorevole Plutino di non volere insistere nella sua domanda. Dichiaro che sono d'accordo colla Commissione che non si possa allargare in nessun modo il termine stabilito; che anzi io consentirei volentieri ad una proposta che venisse da parte della Commissione per un termine anche più limitato.

PLUTINO AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. Scusino se io insisto nella mia proposta... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Plutino. Onorevoli colleghi, facciano silenzio!

PLUTINO AGOSTINO. Io osservo all'onorevole ministro: se uno spedisce a Marsiglia quattro balle di seta, e per corrispettivo gli viene un assegno sopra Napoli o sopra Messina, crede il ministro che quest'assegno possa essere pagabile in 15 giorni?

Non parmi che si possa scambiare la natura della cambiale coll'assegno. Io dico che un assegno alcune volte non può essere presentabile entro 15 giorni; ci sono moltissimi rimborsi che si fanno dall'estero sulle piazze italiane con degli assegni sopra vari banchieri di Napoli, anche di Parigi. Se

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

non vogliono tener conto di questa mia osservazione facciano pure, ma per scarico di mia coscienza, e come uomo pratico, dico che moltissimi assegni fatti sopra banchieri delle piazze commerciali alcune volte non possono essere esatti fra 15 giorni, e per una meschina tassa si perturba l'andamento naturale del commercio.

PRESIDENTE. Non presentando l'onorevole Plutino alcuna proposta, rileggo l'articolo 16 che diventa 17:

« Il possessore dell'assegno dovrà presentarlo pel pagamento in un termine non maggiore di 6 giorni da quello dell'emissione quando l'assegno è pagabile nel luogo nel quale è emesso, e di quindici giorni quando l'assegno è tratto da un luogo ad un altro; la presentazione tardiva non produce decadenza dalla ragione di credito. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 17 che diventa 18:

« Nel caso in cui l'assegno presentato entro il termine stabilito non venisse soddisfatto alla scadenza, il possessore potrà levare il protesto in confronto del trattario ed esercitare l'azione individuale o collettiva contro l'emittente ed i giranti. »

CASTELLANO. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castellano.

CASTELLANO. (*Della Commissione*) Io credo che sarebbe opportuno aggiungere la parola *anche* e che si dovrebbe dire: « ed esercitare l'azione individuale e collettiva *anche* contro l'emittente e i giranti; » imperocchè se il trattario avesse i fondi, quale ragione ci sarebbe perchè non competesse l'azione contro il trattario stesso? È di tutta evidenza che si debbano rendere comuni a questi titoli le disposizioni relative al pagamento delle lettere di cambio: è evidente che se il trattario si rifiuta di pagare ed aveva i fondi per pagare, debba esser costretto egualmente. Quindi l'azione individuale e collettiva deve competere non solo contro l'emittente ed i giranti, ma altresì contro il trattario.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone l'aggiunta di quest'avverbio: *anche*.

CASTELLANO. (*Della Commissione*) Perfettamente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo:

« Art. 18. Nel caso in cui l'assegno presentato entro il termine stabilito non venisse soddisfatto alla scadenza il possessore potrà levare il protesto in confronto del trattario ed esercitare l'azione individuale o collettiva *anche* contro l'emittente ed i giranti. »

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(È approvato.)

Articolo 18 che diventa 19:

« Sono applicabili agli assegni bancari tutte le disposizioni che riguardano l'obbligazione solidale ed il pagamento della lettera di cambio. »

(È approvato.)

Articolo 19 che diventa 20:

« Se il possessore non richiede il pagamento nel termine prescritto e non si conforma alle disposizioni dell'articolo precedente, perderà l'azione contro i giranti, e la perderà pure contro l'emittente nel caso in cui la provvista sia mancata pel fatto del trattario dopo la scadenza del termine stesso. »

(È approvato.)

Articolo 20 che diventa 21:

« Il traente che rilascia un assegno a favore di terzi senza data, lo munisce di una data falsa o senza che al momento della emissione esista a di lui favore presso il trattario un corrispondente credito disponibile per il pagamento dell'assegno medesimo, sarà sottoposto a multa pari al decimo della somma portata dall'assegno senza pregiudizio delle leggi penali.

« L'applicazione della multa sarà fatta anche sopra istanza o denuncia degli agenti finanziari i quali avranno anco diritto di verificare presso gli istituti di credito l'esistenza del corrispondente credito disponibile. »

SIMONELLI, relatore. In questo articolo è occorso un errore di stampa, dove è detto traente deve dirsi *emittente* che rilascia un assegno.

GUALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Guala ha facoltà di parlare.

GUALA. Io vorrei proporre un lieve emendamento a quest'articolo 20 ora 21. Invece di usare la parola *multa* che esprime una pena correzionale, proporrei che si adoperasse una parola generica che esprimesse senza offendere la stessa idea, e si dicesse: *ad una pena pecuniaria*, ecc.

PRESIDENTE. Dunque rileggerò l'articolo 20 divenuto 21 con le due variazioni che vi furono fatte:

« Art. 21. L'emittente che rilascia un assegno a favore di terzi senza data, lo munisce di una data falsa o senza che al momento della emissione esista a di lui favore presso il trattario un corrispondente credito disponibile per il pagamento dell'assegno medesimo, sarà sottoposto ad una pena pecuniaria pari al decimo della somma portata dall'assegno senza pregiudizio delle leggi penali.

« L'applicazione della pena pecuniaria sarà fatta anche sopra istanza o denuncia degli agenti finanziari i quali avranno anco diritto di verificare presso

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

gli istituti l'esistenza del corrispondente credito disponibile. »

BORTOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Io credo che fino a che non vi sia motivo per incominciare un processo penale non si debba parlare di multe nè di pene pecuniarie. Qui il concetto dei proponenti la legge mi pare che sia quello di applicare al mancante, ove non vi sia dolo, frode o colpa, una sopratazza; quindi invece di multa o pena pecuniaria, mi pare che si potrebbe dire sopratazza del decimo. Così l'applicazione della penalità rimarrebbe nella competenza dell'autorità amministrativa; soltanto quando vi fosse dolo, frode o colpa, avrebbe luogo il giudizio penale. Parmi dunque, ripeto, che invece delle parole « multa o pena pecuniaria » si debba adoperare quella di « sopratazza » per rimanere nei limiti della competenza amministrativa.

MINISTRO DELLE FINANZE. Permettano; in questo articolo mi pare che non si parli di una multa fiscale, vale a dire del decimo di sopratazza da sborsarsi in caso di mora a pagare l'imposta; ma si tratta di una pena pecuniaria, di una multa con cui si viene a colpire una infrazione dell'emittente alle regole stabilite. Infatti la multa colpisce chi rilascia un assegno senza data, lo munisce di data falsa e via dicendo. Pregherei per conseguenza la Camera di votare l'articolo come è stato compilato d'accordo tra il Ministero e la Commissione. Parmi poi che sia fino ad un certo punto indifferente l'adoperare la parola *multa* o quelle di *pena pecuniaria*, perchè ogni pena pecuniaria, quando oltrepassa le 50 lire, diventa una multa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SIMONELLI, relatore. La maggioranza della Commissione è di opinione anch'essa di mantenere la parola *multa*, che le pare più chiara e più comunemente intesa. Del resto non vede la Commissione a che scopo debbasi usare piuttosto una parola che un'altra... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Non facciano conversazioni, li prego.

SIMONELLI, relatore. È un pagamento di somma che deve corrispondere al decimo della somma portata dall'assegno; non si tratta di una tassa, bensì di una penalità, che è commisurata non all'imposta che codesto effetto bancario ha pagato, ma al valore recato dall'effetto bancario medesimo; è la decima parte di questo valore.

GUALA. Mi dispiace di creare un piccolo dissenso nella Commissione...

MINISTRO DELL'INTERNO. Non c'è dissenso.

GUALA... ma lo creo tanto più volentieri in quanto ch'è ho qui il parere di persone autorevolissime in questa materia che insistono su questo concetto.

Quando voi adoperate una parola tecnica usata dal legislatore, per indicare un concetto determinato, come *multa*, *ammenda*, non potete a meno di far ricorrere la mente al concetto col quale questa parola tecnica fu usata dal legislatore nella base della codificazione, cioè nel Codice penale. Ora se la multa, o pena pecuniaria incorsa è maggiore di 50 lire, per quello stesso argomento che invocava l'onorevole ministro delle finanze, non è più una multa, ma diventa un'ammenda.

Quindi, perchè indicare con una dizione impropria un concetto che si può esprimere con una frase generica lasciando che il giudice applicandola determini lui se è realmente una multa o un'ammenda?

Io del resto comprendo bene che è una questione di poca importanza, e basterà che sia stata chiarita in quest'Aula dove la legge si fa; ma è indubitato che la parola usata è tecnicamente impropria.

BORTOLUCCI. Io desidererei di sentire dal ministro e dalla Commissione se intendano che la repressione di cui quivi si parla, si debba applicare dall'autorità amministrativa: come a senso mio dovrebbe essere, qualora la mancanza non presentasse caratteri di criminalità.

MORRONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morrone.

MORRONE. Indubbiamente questo articolo è un articolo di legge penale nella forma e nello spirito; basta riflettere a queste parole:

« Il traente che rilascia un assegno a favore di terzi senza data, lo munisce di una data falsa o senza che al momento della emissione esista a di lui favore presso il trattatario un corrispondente credito disponibile. »

Dunque è una penalità che prevede l'articolo. Se così è, la parola *multa* sta bene applicata, ed allora regge anche il capoverso dell'articolo 1. Io domando: se è una multa a beneficio di chi va? La legge dice: « gli agenti finanziari saranno essi tenuti a denunziare e a procedere. » Dunque è una disposizione di penalità: non vado a discutere se stia bene o male in questa legge; ma se si vuole, esso non è che un articolo di legge penale, e quindi come è concepito, come è espresso, pare a me che sia retamente indicato nel suo concetto e nella sua lettera.

Non mi pare che la sostituzione delle parole *pena pecuniaria* potrebbe ovviare all'inconveniente rilevato da uno dei precedenti oratori, perchè resta sem-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

pre il concetto a cui ho accennato; e per queste considerazioni pare a me che mal non si apponga il ministro delle finanze quando insiste perchè l'articolo venga accolto nella forma con cui è presentato.

PRESIDENTE. Dunque non insistendo l'onorevole Guala nella sua proposta rileggerò l'articolo 21 con la variante della Commissione:

« L'emittente che rilascia un assegno a favore di terzi senza data, lo munisce di una data falsa o senza che al momento della emissione esista a di lui favore presso il trattario un corrispondente credito disponibile per il pagamento dell'assegno medesimo, sarà sottoposto a multa pari al decimo della somma portata dall'assegno senza pregiudizio delle leggi penali.

« L'applicazione della multa sarà fatta anche sopra istanza o denuncia degli agenti finanziari i quali avranno anco diritto di verificare presso gli istituti l'esistenza del corrispondente credito disponibile. »

(È approvato.)

« Titolo II. *Disposizioni finanziarie.* — Art. 22. I libretti di conto corrente e quelli di risparmio nominativi o al portatore saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 20 per ogni foglio, salvo il disposto dall'articolo 21, n° 29, della legge 13 settembre 1874, n° 2077, per gli istituti ivi indicati. »

(È approvato.)

Articolo 23. In questo articolo trova luogo l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro delle finanze, accettata dalla Commissione. Per tale aggiunta l'articolo viene così concepito:

« I buoni fruttiferi emessi dagli istituti di credito debitamente autorizzati saranno soggetti alla tassa di bollo di 50 centesimi.

« Nelle tasse indicate nel presente articolo e in quello precedente s'intenderà compresa anche quella per le relative quietanze. »

(È approvato.)

« Art. 24. Gli assegni bancari contemplati all'articolo 13, qualunque sia il loro ammontare, saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 10, anche compresa la tassa di quietanza.

« Sarà applicata la stessa tassa agli assegni bancari tratti all'estero e pagabili nello Stato, a quelli tratti nello Stato e pagabili all'estero.

« Gli assegni bancari nazionali o esteri non aventi i requisiti stabiliti da questa legge, soggiaceranno alla tassa di bollo graduale secondo gli articoli 2, 4, 9 e 23, § 1° della citata legge.

« Nei casi di protesto degli assegni bancari sa-

ranno applicabili le disposizioni dell'articolo 41 della vigente legge sul bollo. »

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 32 inclusivamente:)

« Art. 25. La sottoposizione alla tassa di bollo degli atti regolati dalla presente legge e compiuti nello Stato deve aver luogo prima che siano muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata o in altro modo alterata.

« L'applicazione materiale del bollo agli atti medesimi dovrà sempre essere fatta dagli uffici di registro.

« Art. 26. Le contravvenzioni relative alle tasse portate da questa legge saranno punite a norma della vigente legge sul bollo.

« Art. 27. I libretti di conto corrente e di risparmio, i buoni fruttiferi, e le relative quietanze, gli assegni bancari fatti nelle forme prescritte da questa legge, sono esenti dalle tasse di registro giusta gli articoli 143 e 148 della legge 13 settembre 1874, n° 2076.

« Nulla è innovato quanto agli atti delle Banche popolari e delle società cooperative che sieno nelle condizioni previste dagli articoli 148, n° 3, e 26, n° 8 delle leggi 13 settembre 1874, numeri 2076 e 2077.

« Art. 28. Per i libretti di conto corrente e di risparmio, e per i buoni fruttiferi e le relative quietanze che non siano fatti nelle forme stabilite dalla presente legge, si applicheranno le tasse di bollo e registro secondo le norme delle leggi vigenti.

« Art. 29. Le tasse di bollo eccedenti singolarmente 10 centesimi stabilite dalla presente legge saranno soggette alla sovrimposta dei due decimi.

« Art. 30. Sono abrogate le disposizioni delle leggi sulle tasse di bollo e registro in quanto siano contrarie alla presente legge.

« Titolo III. *Delle denunce di smarrimento di titoli e della procedura per l'annullamento dei medesimi.* — Art. 31. In caso di smarrimento, di distruzione o di sottrazione di libretti di conto corrente e di risparmio o di buoni fruttiferi si potrà ottenere un duplicato nei modi seguenti:

« a) *Titoli nominativi.* — Art. 32. Il proprietario del titolo dovrà dare immediata notizia dell'avvenuto smarrimento all'amministrazione dello istituto che emise il titolo, la quale apporrà l'annotazione di *fermo* alla partita del depositante, sospendendo ogni rimborso che venisse chiesto sul deposito.

« Art. 33. Trattandosi di libretti di conto corrente e di buoni fruttiferi, l'amministrazione, postò il *fermo*, dovrà far pubblicare, mediante inserzione nel foglio degli annunci giudiziari ed affissione nel locale del-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

l'istituto e sull'albo del comune ove ha sede l'istituto stesso, un avviso con cui verrà diffidato l'ignoto detentore del titolo smarrito a consegnarlo all'istituto che lo ha emesso, ed a notificare a questo, entro il termine non minore di tre mesi, le proprie opposizioni, con avvertenza che in difetto di opposizione non verrà attribuito alcun valore al titolo smarrito, e che l'istituto procederà alla emissione del duplicato del titolo medesimo.

« La pubblicazione dell'avviso di diffidamento si farà per tre volte con un intervallo non minore di giorni 10 fra l'una e l'altra. »

Onorevole Commissione, vegga un po' se invece di *ed a notificare*, non debba dirsi *od a notificare*.

SIMONELLI, *relatore*. Dove?

PRESIDENTE. Nell'articolo 32, che ora è diventato 33, ove si dice: « l'ignoto detentore del titolo smarrito a consegnarlo all'istituto che lo ha emesso, *ed a notificare*, ecc., » parmi che invece di *ed* si debba dire *od*.

* *Voci dal banco della Giunta*. Si deve dire *od* a notificare.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo:

« Trattandosi di libretti di conto corrente e di buoni fruttiferi, l'amministrazione, posto il *fermo*, dovrà far pubblicare, mediante inserzioni nel foglio degli annunci giudiziari ed affissione nel locale dell'istituto e sull'albo del comune ove ha sede l'istituto stesso, un avviso con cui verrà diffidato l'ignoto detentore del titolo smarrito a consegnarlo all'istituto che lo ha emesso, od a notificare a questo, entro il termine non minore di tre mesi, le proprie opposizioni, con avvertenza che in difetto di opposizione, non verrà attribuito alcun valore al titolo smarrito, e che l'istituto procederà alla emissione del duplicato del titolo medesimo.

« La pubblicazione dell'avviso di diffidamento si farà per tre volte con un intervallo non minore di giorni 10 fra l'una e l'altra. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Articolo 33 diventato 34:

« Il termine dei tre mesi per fare opposizione decorrerà, quanto ai buoni fruttiferi, dalla data della scadenza del buono, e la pubblicazione nel foglio degli annunci giudiziari si farà per tre volte, con un intervallo non minore di 10 giorni fra una pubblicazione e l'altra. »

(È approvato.)

Articolo 34 diventato 35:

« Per i libretti di risparmio nominativi, il termine per fare opposizione è di un mese dall'annotazione di *fermo*. Durante questo termine starà affisso nel

locale dell'istituto e sull'albo pretorio l'avviso di cui nell'articolo precedente.

(È approvato.)

« Art. 36. Decorsi i termini stabiliti nei precedenti articoli 34 e 35 senza che sia stata fatta opposizione, e senza che il titolo smarrito sia stato rinvenuto o recuperato, l'amministrazione dell'istituto ne rilascerà il duplicato, secondo le norme del proprio statuto.

« Sorgendo opposizioni, deciderà l'autorità giudiziaria. »

PARENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

PARENZO. Mi parrebbe opportuno determinare fin d'ora tanto per questa questione, come per le successive relative all'ammortizzazione dei titoli, l'autorità competente; e mi parrebbe necessario stabilire che dovesse essere il tribunale di commercio del luogo dove ha sede l'istituto emittente, perchè non mi sembrerebbe conveniente abbandonare una procedura così importante come quella dell'ammortamento ai pretori del luogo dove s'inizia la procedura.

Pertanto io proporrei, se la Commissione ed il ministro acconsentono, che in quest'articolo si dicesse: « sorgendo opposizioni, deciderà il tribunale di commercio del luogo dove ha sede l'istituto emittente. »

Mi parrebbe inoltre opportuno aggiungere in questo titolo un comma separato od una disposizione. Questo titolo terzo che parla delle denunce di smarrimento di titoli, e della procedura per l'annullamento dei medesimi, negli articoli 31 fino al 35, vuole che questa procedura sia limitata ai libretti di conto corrente e di risparmio che sono emessi da istituti; mentre la prima parte di questa legge riguarda i titoli che sono emessi anche da case bancarie e da privati.

Ora bisognerebbe, siccome questa procedura di ammortamento si ritiene opportuno limitarla ai libretti di conto corrente, ecc., che sono emessi soltanto da questi istituti, bisognerebbe, ripeto, dire che queste disposizioni riguardano soltanto l'ammortamento dei libretti di conto corrente e di risparmio o di buoni fruttiferi emessi dagli istituti debitamente autorizzati o dalle Casse di risparmio aventi una esistenza autonoma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bortolucci.

BORTOLUCCI. Mi dispiace di non poter convenire nella opinione dell'onorevole Parenzo intorno alla competenza. Il deferimento di questa questione al tribunale di commercio, in tutti i casi, è una viola-

zione delle norme di competenza stabilite dal Codice di procedura. Noi sappiamo che la competenza dei pretori arriva fino alle 1500 lire, oltre a questa somma si entra nella giurisdizione del tribunale. Quindi quando il libretto ha un valore inferiore alle lire 1500, perchè volete togliere la questione al suo giudice naturale, che è il pretore, per portarla al tribunale? E perchè, in ogni caso, al tribunale di commercio, e non piuttosto al tribunale civile, trattandosi di un credito d'indole puramente civile? Voi in questo modo turbate l'ordine delle competenze senza una sufficiente ragione, e sottoponete le parti a dispendi non corrispondenti alla entità della questione. Quando si dice, come nel progetto: « Sorgendo opposizioni, deciderà la autorità giudiziaria, » si intende quell'autorità che, secondo le regole della competenza stabilite dal Codice comune, è chiamata a conoscere della contestazione. Quindi non mi pare che abbia fondamento la modificazione proposta dall'onorevole Parengo. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Osserverò intorno alla prima proposta dell'onorevole Parengo che mi pare più regolare mantenere la locuzione generale che è nel disegno di legge che si sta discutendo: « Sorgendo opposizioni, deciderà l'autorità giudiziaria. » Si intende: la autorità giudiziaria *competente*.

Noi non vogliamo, nè possiamo in questa legge introdurre una giurisdizione, una competenza speciale, eccezionale, che non sia conforme al diritto comune: nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali. E siccome il pretore ha anche competenza in materia commerciale fino a una data somma, io non so perchè noi dovremmo fare una eccezione alla competenza generale stabilita dal Codice di procedura.

Mi pare sia molto più corretta la locuzione dello articolo, e mi pare non si possa, nè si debba, pregiudicare nessuna questione in materia giudiziaria; la competenza è quella che è; una legge speciale non può derogare in questa materia alle norme che costituiscono le garanzie dei cittadini.

Quanto poi all'altra proposta dell'onorevole Parengo, cioè di eccettuare da queste disposizioni i titoli che non fossero emessi da istituti autorizzati, mi pare che la cosa vada da sè, per il vecchio adagio che *inclusio unius est exclusio alterius*: poichè qui si parla unicamente di istituti, ed è evidente che questa procedura non si può applicare a' titoli che fossero emessi da privati, e non

da istituti di credito riconosciuti, aventi personalità per se medesimi, e considerati come enti giuridici.

Onde è che io pregherei l'onorevole Parengo di non volere insistere nelle sue domande. La prima mi pare assolutamente inammissibile, e quasi inconstituzionale; la seconda mi pare superflua, giacchè le disposizioni regolamentari di questa legge non si possono estendere al di là dell'obbietto suo speciale.

PARENZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Parengo ha facoltà di parlare.

PARENZO. Io non faccio davvero una grossa questione circa alla prima mia proposta poichè ha una importanza secondaria. Ma faccio osservare che, quanto alla seconda, si tratta d'una legge speciale che stabilisce una competenza speciale: sono parecchie le questioni le quali vengono portate dinanzi ai tribunali, qualunque sia il loro valore. Si tratta anche qui di questioni d'una certa importanza che io crederei piuttosto opportuno che venissero portate dinanzi al tribunale anzichè davanti al pretore, perchè si tratta d'una procedura di ammortamento per ismarrimento di titoli. Egli è quindi necessario che il giudizio per quest'oggetto avvenga colla maggiore sollecitudine possibile, e colla maggiore pubblicità, e questo appunto si ottiene meglio avanti al tribunale, che non davanti al pretore. Egli è per ciò che io credo di dover insistere in questa mia seconda domanda, la quale mi pare molto importante.

In quanto alla prima, che riguarda questioni tra privati e privati, io non dirò nulla. Di questa materia però sarebbe stato il caso di parlare all'articolo 30, onde non lasciare luogo ad equivoci; e stabilire che questa procedura speciale non si applica ai titoli emessi da case private bancarie. Ad ogni modo sarà un'abbondanza, ma utile, il dire che queste disposizioni contenute nell'articolo 30 e seguenti, sono applicabili solo ai titoli rappresentativi emessi da istituti bancari e da Casse di risparmio.

Faccio notare poi al ministro che siccome la questione della competenza dell'autorità giudiziaria si riprodurrà quando si tratterà dei libretti di risparmio al portatore; così quando saremo a quella delicatissima materia in cui si tratta di ammortare i titoli al portatore, credo che sia assolutamente impossibile abbandonare tutte quelle misure che sono ivi descritte all'autorità competente, e quindi anche ad un pretore. Bisognerà allora risolvere la questione che mi riservo di risolleverare. Finchè si tratta di titoli nominativi, pazienza; ma quando si tratta di titoli al portatore come quelli descritti agli articoli 36 e seguenti, è impossibile, secondo me, andare innanzi al pretore. Ripeto, non farò

questione per i titoli nominativi, ma per i titoli al portatore mi riservo di risollevarla la questione. Insisto inoltre a credere necessario a togliere ogni equivoco che sia detto come queste disposizioni non sieno applicabili all'ammortamento dei titoli emessi da case private bancarie.

PRESIDENTE. Mi pare, onorevole Parenzo, che questo suo secondo emendamento, che ella manterrebbe, dovrebbe piuttosto prendere forma di articolo aggiuntivo. Io quindi comincierei a mettere ai voti l'articolo 35 (che diventa 36) come sta, colla sola variazione che gli articoli 33 e 34 diventino 34 e 35; poi metteremo ai voti l'articolo aggiuntivo.

Dunque rileggo l'articolo 35 che diventa 36:

« Decorsi i termini stabiliti nei precedenti articoli 34 e 35, senza che sia stata fatta opposizione, e senza che il titolo smarrito sia stato rinvenuto o recuperato, l'amministrazione dell'istituto ne rilascerà il duplicato, secondo le norme del proprio statuto.

« Sorgendo opposizioni, deciderà l'autorità giudiziaria. »

Chi approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

PARENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

PARENZO. L'articolo aggiuntivo sarà bene metterlo dopo le disposizioni dell'articolo 40, perchè, siccome anche i privati dalle case bancarie possono lasciare titoli al portatore e libretti di risparmio, mi sembra che sia bene metterlo dopo l'articolo 40.

PRESIDENTE. Sta bene; parmi che non ci siano altre questioni. Allora passiamo all'articolo 36 che diventa 37:

« In caso di smarrimento, distruzione o trafugamento di libretti di risparmio al portatore, il proprietario dovrà fare immediatamente all'amministrazione dell'istituto, che emise il titolo, una denuncia giurata e sottoscritta, indicando in essa il numero del libretto perduto, la sua intestazione, la somma a credito, e fornendo quelle altre notizie che potrà maggiori, le quali contribuiscano a stabilire l'entità del titolo ed il possesso che ne aveva il reclamante.

« L'amministrazione, prendendo atto di tale dichiarazione, apporrà l'annotazione di *fermo* alla partita del depositante, sospendendo ogni rimborso che venisse chiesto sul deposito.

« Dovrà inoltre presentare un ricorso all'autorità giudiziaria corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare la proprietà nel ricor-

rente del libretto che si asserisce smarrito, trafugato o distrutto. »

PARENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENZO. Domando scusa alla Camera se, membro della Commissione, le vengo ora innanzi con questi emendamenti; ma io non ho potuto assistere alla seduta della Commissione in cui si discuteva questo capitolo.

Qui mi pare che la denuncia giurata e sottoscritta che si richiede non possa farsi dinanzi al presidente dell'istituto.

SIMONELLI, relatore. E non è mica detto che la si debba fare.

PARENZO. E non essendo detto parrebbe che si dovesse fare avanti al capo dell'amministrazione. A me sembra invece che dovrebbe farsi dinanzi al presidente del tribunale, a cui è rimessa la valutazione dei fatti esposti e delle prove prodotte secondo il successivo articolo 37.

ALLI-MACCARANI. Chiedo di parlare.

PARENZO. Ivi potrà esser fatta facoltà al presidente del tribunale, in quanto lo creda opportuno, di chiamare il denunziante a confermare con giuramento le proprie dichiarazioni. Mi pare che non si possa riconoscere nel direttore di un istituto la facoltà di ricevere il giuramento dei privati.

La seconda osservazione che credo di fare a questo luogo è sull'ultimo capoverso dove si dice: « dovrà inoltre presentare un ricorso all'autorità giudiziaria corredato da tutte quelle prove le quali valgano a dimostrare, ecc. »

Chi dovrà? L'amministrazione dell'istituto?

SIMONELLI, relatore. No, il ricorrente, il proprietario.

PARENZO. Quindi questo dovrà aggiungersi.

E così è qui il luogo di determinare quale sia l'autorità giudiziaria che deve fare questa procedura; ed è qui che mi pare proprio che non la si possa rimettere ad un pretore. Qui occorrono degli apprezzamenti che il presidente del tribunale è competente a fare, e sopra cui ha da emettere provvedimenti; tanto più che dai provvedimenti che emette il presidente del tribunale può esservi appello al tribunale stesso giudicante. Ma che il pretore emetta dei provvedimenti, e poi quando sorgono opposizioni, debba pronunziare sui medesimi come giudice, mi pare che questo sia un po' contraddittorio. Richiamo l'attenzione del ministro su questo: che qui si tratta di una procedura delicatissima, si tratta di smarrimento di titoli al portatore, di cui la prova sarà in molti casi difficilissima, e l'apprezzamento delle circostanze sarà delicatissimo; quindi vorrei che, almeno per tutta questa procedura, la

competenza fosse rimessa al tribunale (se non si vuole a quello di commercio, perchè molte volte può trattarsi di titoli civili) al tribunale competente dove ha sede l'istituto; ma tribunale e non pretore.

MINISTRO DELLE FINANZE. Vorrei pregare la Commissione di voler esprimere il suo avviso collettivo sulla proposta dell'onorevole Parenzo.

SIMONELLI, relatore. Siccome vi sono altri oratori che hanno chiesto di parlare, la Commissione aspetterà che abbiano parlato per dire il loro avviso.

ALLI-MACCARANI. Concordo coll'onorevole Parenzo che dare ad un privato la facoltà di ricevere il giuramento è esorbitante ed esce da tutte le regole di buona procedura. Il giuramento non lo possono ricevere che le autorità direttamente designate dalla legge. E poi non si faccia tanto a confidenza con questa misteriosa solennità.

Concordo pure in quanto all'errore che non dirò grammaticale, ma di incorsa omissione verificatasi nell'articolo, per cui necessita aggiungere alla parola *dovrà*, le parole *il reclamante*.

SIMONELLI, relatore. È un errore.

ALLI-MACCARANI. Quanto alla competenza, io me ne era occupato in alcune modificazioni che mi era permesso di sottoporre alla Presidenza. A mio avviso in quest'articolo basta dire che il ricorso si presenta all'autorità giudiziaria. Negli articoli successivi si ha la sede naturale per determinare specificatamente quale sia l'autorità giudiziaria che si intende di chiamare in azione a questo effetto.

A me pare che siccome si tratta di un semplice esame sommario senza contraddittorio, non importa impegnare il magistrato collegiale, perchè non conviene moltiplicare il lavoro dei tribunali collegiali. E per ciò opino che all'effetto di cui si tratta basti l'ingerenza del presidente, ove si abbia un valore di competenza del tribunale, ed il pretore quando si tratti di libretti di somma inferiore alle lire 1500.

Ritengo dunque che in quest'articolo si possa prescrivere che il ricorso sia diretto all'autorità giudiziaria, designando negli altri articoli successivi il presidente o il pretore secondo le diverse competenze come l'autorità che è chiamata ad ordinare. Ed in questo senso ho redatto varie modificazioni che mi sono permesso di proporre.

Il concetto della Commissione, se non erro, è questo: la domanda perchè sia dichiarato fermo il pagamento fino a contestazione, deve farsi al presidente del tribunale, o al pretore, secondo le diverse competenze; sia perchè scomodare per questa formalità l'intero tribunale sarebbe un moltiplicare inutilmente il lavoro a chi ne ha già di troppo; sia perchè quando si tratti di libretti di

somma modica, sarebbe troppo se si dovesse ricorrere al presidente del tribunale quando può bastare rivolgersi al pretore. Quindi, secondo le diverse competenze si potrà ricorrere al presidente o al pretore. Ove poi sorga contestazione fra il terzo interessato, il quale voglia provare che il bono che si dice smarrito, sottratto o distrutto non lo è, allora si farà luogo ad una procedura contenziosa, la quale per sua natura dovrà svolgersi innanzi al magistrato o collegiale, o singolo, secondochè vuole il Codice di procedura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bortolucci.

BORTOLUCCI. Confesso proprio che io non so capacitarmi delle molte formalità a cui si vuol sottoporre il giudizio sopra il fatto dello smarrimento, trafugamento o distruzione di un semplice libretto di Cassa di risparmio...

Voci. Al portatore.

BORTOLUCCI. Al portatore, va bene. Io ho inteso l'onorevole Parenzo farne una questione importantissima, quindi invocare che, anzichè il pretore, debba essere un tribunale collegiale, il quale debba occuparsi di queste faccende. Ma in fin dei conti di che cosa si tratta? Si tratta di stabilire se il libretto che si pretende smarrito, trafugato o distrutto sia di proprietà di quel dato individuo, il quale denunzia lo smarrimento o la distruzione. È una questione di mera proprietà. Ma, onorevole Parenzo, quante questioni di proprietà il Codice di procedura rimette alla competenza del pretore? Io non trovo una ragione sufficiente perchè si debbano variare, come ho detto testè, le competenze che sono fissate dal Codice. Se il libretto al portatore ha un'entità minore delle lire 1500 sarà il pretore che dovrà riconoscere lo smarrimento e dare le opportune disposizioni; e se è superiore, spetterà al tribunale circondariale, e non credo che si debba ammettere il ricorso al tribunale di commercio, come pretenderebbe l'onorevole Parenzo, perchè trattandosi di libretti delle Casse di risparmio evidentemente siamo in materia civile e non commerciale.

PARENZO. Chiedo di parlare.

BORTOLUCCI. Ma ciò che mi preoccupa è il vedere che si vuol sottoporre questo fatto semplicissimo per sè; e ordinariamente di facile prova a tante formalità. Io davvero non so capacitarmi perchè oltre gli avvisi e le pubblicazioni che farà l'ufficio od istituto mittente..

LUZZATTI. Chiedo di parlare.

BORTOLUCCI... si debba ricorrere anche al tribunale e sottostare a tante spese per un libretto che può avere un valore minimo, giacchè sappiamo che le Casse di risparmio sono alimentate dai depositi

della povera gente; la quale moltissime volte anzichè andare incontro a quelle spese troverà del suo meglio di non farne niente. Voi venite così a pregiudicare l'interesse e la sorte del maggior numero dei depositanti per qualche raro caso in cui si tratti di libretto di una somma rilevante, e per questo caso eccezionale introducete una serie di formalità dispendiose e moleste che non rispondono alla generalità dei casi, e conseguentemente ad un vero ed assoluto bisogno.

Io crederei quindi che si dovesse portare una qualche riforma alle formalità soverchie di cui si parla in questo progetto per rendere più facile la prova dello smarrimento o della distruzione, e giungere così con minore dispendio ad ottenere il duplicato ove la prova riesca abbastanza concludente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

PARENZO. L'onorevole Alli-Maccarani ha appoggiato due degli emendamenti da me proposti, ed ha combattuto il terzo, che fu combattuto anche dall'onorevole Bortolucci, quindi è da discutersi di questo terzo emendamento.

L'onorevole Bortolucci lo ha combattuto per due ordini di considerazioni: primo, perchè sia troppo complicato e venga ad intralciare o ritardare gli affari; in secondo luogo perchè non vi è ragione di spostare la competenza.

Ora, l'onorevole Bortolucci rammenta che la delicatezza della questione non sta nella prova dello smarrimento, sta nell'obbligo che vien fatto all'istituto emittente di duplicare il titolo smarrito, e dalle contestazioni che possono sorgere quando due titoli si trovino in mano di due portatori, che possono essere in buona fede tutti e due. Questa è la questione grave! Bisogna contemplarla dal punto di vista dell'istituto emittente, che deve emettere un secondo libretto.

Ora vorrebbe l'onorevole Bortolucci, trattandosi specialmente di Casse di risparmio, di questa istituzione delicatissima, metterle nella contingenza con una procedura superficiale, di trovarsi di fronte ad una certa quantità, e molte volte molto importante, di titoli duplicati, o di libretti duplicati, in mano di persone che in buona fede li ritengano, perchè essendo titoli al portatore possono essere dal ladro, dal sottrattore, dal trafugatore rimessi ad un terzo, un quarto, un quinto possessore, il quale li ritenga realmente in piena buona fede? Bisogna tutelare l'istituto emittente. Dice l'onorevole Bortolucci; ma voi in questo modo mettete i poveri portatori di libretti in condizione di non potersi valere di questa procedura troppo costosa.

Ma l'onorevole Bortolucci sa che c'è il gratuito patrocinio per i poveri, che si trovano in una condizione così triste da avere perduto l'unico risparmio depositato, il libretto facendo fede dell'unico risparmio depositato alla Cassa. Bisogna pensare che noi abbiamo due interessi in collisione, e bisogna guardare a quello a cui si deve avere maggior riguardo. Noi abbiamo di fronte l'interesse del depositante, che per colpa sua ha smarrito il titolo del suo deposito e abbiamo di fronte l'interesse dell'istituto, che ha già fatto una grande facilitazione quando coll'esaurimento di determinate pratiche si risolve a rilasciare un secondo libretto.

Rammenti l'onorevole Bortolucci, che al debito pubblico, se si perde un titolo al portatore, non si rinnova, e chi ha avuto ha avuto.

Quindi facciamo già una grande facilitazione al detentore del libretto di risparmio se gli accordiamo, sia pure con qualche spesa e con qualche noia, la facoltà di rifare il suo titolo e di essere nuovamente pagato dall'istituto emittente.

È a tutela dell'istituto emittente che sono fissate queste leggi, queste norme, le quali d'altronde sono tolte nella maggior parte dagli statuti del migliore degli istituti di risparmio che abbiamo in Italia, la Cassa di risparmio di Milano, Cassa che con questa disposizione si trova al coperto di casi pericolosissimi.

Vengo ora alla seconda questione, che è quella che riguarda la competenza.

Se si trattasse soltanto, anche qui, della questione del tuo e del mio, riconosco coll'onorevole Bortolucci che non vi sarebbe alcuna ragione di sottrarla alla competenza determinata dalla legge generale. Finchè si trattasse di sola contestazione tra il portatore del titolo e colui che l'ha smarrito, sarebbe una questione di tuo e di mio; ma vi è, per venire all'ammortizzazione o alla duplicazione del titolo, una quantità di circostanze il cui apprezzamento è delicatissimo. È cosa delicatissima anche qui, non tanto nel rispetto delle parti contendenti sulla proprietà del titolo, ma nel rispetto dell'istituto emittente. Si tratta che qui si deve giudicare di un complesso di circostanze e di prove molto difficili. Non è facile al portatore che ha perduto il libretto provare che realmente di questo libretto si è spogliato per forza maggiore, e che non l'ha ceduto o venduto; perchè siccome il libretto al portatore si passa colla semplice tradizione, chiunque potrebbe aver ceduto il libretto, e presentarsi a dire che l'ha smarrito.

Convieni qui apprezzare le circostanze di fatto, da cui il presidente deve farsi una convinzione che veramente si tratti di titolo smarrito. E dobbiamo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

poi notare che vi sono altre disposizioni in questa legge, pure di natura delicata; il termine da fissare per le opposizioni non deve essere minore di un anno.

« Il tribunale (e qui pareva che il ministro fosse d'accordo che dovesse essere il tribunale, poichè non parla di pretore o altro), il tribunale, ove lo creda conveniente, potrà pure fissare una congrua cauzione da prestarsi da chi produsse il ricorso; sulle opposizioni che venissero fatte deciderà l'autorità giudiziaria. »

Anche questo giudizio sulla cauzione è pure interessante, delicato ed importante nell'interesse non delle parti contendenti, ma dell'istituto emittente.

Ecco perchè mi pareva che fosse opportuno il rimettere questo giudizio al presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'istituto emittente; ripeto sempre per maggior garanzia e tutela dell'istituto che si troverà costretto a lasciar fuori una nuova confessione di debito, a lasciar fuori un duplicato per la somma, che è stata presso di esso depositata.

Io spero che i miei colleghi della Commissione vogliano far buon viso a questo emendamento che semplifica la procedura e la unifica.

Devo fare poi un'altra osservazione. Si è discorso di competenza del tribunale di commercio e di competenza del tribunale civile. Non mi pare che vi debba esser luogo a dubbio; chè qui sarà sempre competenza del tribunale civile. Qui si tratta di libretti di risparmio, di istituzione di titoli di risparmio, e questi sono atti civili. Ad ogni modo si potrebbe togliere anche quest'obiezione dicendo: « presidente del tribunale competente per ragione di materia. »

Supponiamo che il conto corrente possa aversi come un atto commerciale. Ma in caso di smarrimento non è più la causa del deposito che è in questione, è la causa dello smarrimento. È questione cioè se si debba o no rinnovare il titolo che è stato emesso e riconoscere che chi se n'è spogliato se ne è spogliato per una causa indipendente dalla sua volontà. Sicchè in questo non vi è proprio nulla di commerciale e potrebbe benissimo stare che la competenza fosse del tribunale civile del luogo; poichè, ripeto, non è mai in questione la causa del deposito. Perciò io insisterei negli emendamenti che ho proposti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

LUZZATTI. Io rinunzio a parlare, perchè le osservazioni dell'onorevole Parenzo mi pare che esauriscano il tema.

BORTOLUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Bortolucci.

BORTOLUCCI. Le considerazioni svolte dall'onorevole Parenzo intorno alla necessità di dover circondare questo giudizio di molte formalità, sotto un certo rapporto si presentano di non lieve momento. In questa parte non insisterò quindi più oltre. Bensì non posso abbandonare la mia opinione sulla competenza. L'onorevole Parenzo dice: non si tratta di una semplice questione di mio e di tuo tra il proprietario del libretto e il detentore ignoto del medesimo, ma si tratta anche dell'interesse dell'istituto emittente. Onorevole Parenzo, l'istituto emittente è al coperto d'ogni responsabilità quando abbia un ordine di un'autorità giudiziaria, che lo abiliti ad emettere un secondo titolo in luogo dello smarrito o trafugato, essendo per lui indifferente che quell'autorità sia il pretore o il tribunale. Non vale dunque invocare l'interesse dell'istituto emittente per derogare alle regole della competenza stabilite dal Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morrone.

MORRONE. Questo articolo mi lascia diversi dubbi nell'animo.

Credo mio dovere manifestarli alla Camera pregando la Commissione a dirmi qual è il suo concetto.

Qui si parla di smarrimento, di distruzione o trafugamento di libretti. Si tratta dunque di un oggetto mobile.

Ora, per le cose mobili il possesso è il titolo. A me pare che ci sia qualche pericolo a dire a colui, il quale fosse latore di un libretto al portatore, che si presenta ad esigere: noi non possiamo pagare perchè ci è il *fermo*. E questo *fermo* non è detto per quanto tempo può durare. Ed allora che volete che mi faccia di questo titolo?

Smarrimento! Se si è perduto, il Codice ha preveduto il caso. Colui il quale trova un oggetto, che non è di sua proprietà, e non lo deposita, o lo denunzia presso l'autorità di pubblica sicurezza, è soggetto ad una pena.

Distruzione! Qui entrano gl'istituti: quando il titolo è distrutto, la legge dà il mezzo per riparare a questa distruzione.

Nel caso di furto poi si può impedire l'uso del titolo. Ma in qual modo? Nei casi che noi abbiamo in giurisprudenza, quando, per esempio, si è commesso il furto di un certificato di rendita, per ottenere l'impedimento a che si esiga il semestre di rendita, che si fa? Si fa la querela pel furto sofferto, ed il magistrato deve incominciare dall'*in genere*.

Ora, quando il procedimento del furto acquista tali elementi da identificare l'oggetto furtivo, allora

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

si avvisa l'amministrazione, e si mette un limite per il rilascio del certificato di rendita.

Ma dire in generale, basta presentarsi all'istituto che ha emesso il titolo, per sentirsi opporre il *fermo*, come dice la prima parte di questo articolo, è tale inconveniente che distrugge la caratteristica dell'effetto di credito. Il *fermo* poi porta in sè la sospensione del pagamento, sospensione che sarà ordinata quando il magistrato avrà raccolto tali elementi da poter convincersi che effettivamente l'oggetto è stato rubato.

Non vi pare che questa disposizione urti coi primi elementi del diritto civile? Non è giusto che chi ha perduto la propria cosa, sia essa stata smarrita o sia stata rubata, non abbia dalla legge il mezzo di ricuperarla. E la legge, ossia il diritto comune, vi ha provveduto. Queste non sono cose nuove, sono cose che avvengono spesso. Nell'un caso e nell'altro c'è il diritto comune che provvede. Comunque sia, pregherei la Commissione a vedere se questo articolo si debba riformare in modo da non introdurre questo divieto sulla semplice denuncia di colui, il quale si duole d'aver perduto il titolo, perchè non si paghi a colui il quale presenta il titolo stesso. Ognuno, infatti, deve essere responsabile delle proprie azioni.

Per titoli nominativi la legge ha provveduto. Ma i titoli al portatore possono essere realizzati tanto da uno quanto da un altro. Chi vi dice che mentre io sono il legittimo possessore di un libretto al portatore, un tale non mi tenda un agguato e non faccia una dichiarazione, per la quale sia posto il *fermo* all'esazione del mio credito?

Lo ripeto, non farò proposte nè opposizione riguardo a questo articolo. Prego però la Commissione di vedere se non sia possibile di formulare l'articolo in modo da togliere questi dubbi che dalla redazione del medesimo derivano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

ROMEO. Ho chiesto di parlare per fare una semplice aggiunta.

In questo articolo è detto che il proprietario del libretto di risparmio al portatore deve fare immediatamente all'amministrazione dell'istituto che emise il titolo, la sua denuncia perchè sia posto il *fermo* al pagamento di questo libretto.

Veramente questo *immediatamente* non so a qual termine anteriore si riferisca; ma non fermandomi sopra questo punto, credo necessario che si stabilisca un termine al proprietario per presentare il suo ricorso all'autorità giudiziaria. In caso diverso avremo un termine per fare la denuncia, e lasceremo all'arbitrio del reclamante il termine utile per

presentare il ricorso; inconveniente che potrebbe arrecare gravi conseguenze. Pertanto io propongo la seguente aggiunta: « Dovrà inoltre entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia presentare il ricorso. »

Questa è la semplice considerazione per la quale ho domandato di parlare, e che tralascio di svolgere maggiormente, sembrandomene evidente la ragione, e certo che la Commissione ed il ministro accetteranno questa mia aggiunta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PARENZO. Avevo domandato di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

PARENZO. Io mi rimetto al parere della Commissione e del Ministero intorno alla questione della competenza. Giudicherà la Camera se gli argomenti che ho addotto intorno alla delicatezza di questa procedura non valgano a mantenere, come aveva proposto il Ministero, ai tribunali la competenza, anzichè ai pretori.

Però io non potrei accettare la proposta dell'onorevole Bortolucci, che si dicesse cioè, semplicemente l'autorità giudiziaria, mentre la proposta di legge parla di presidente dei tribunali; imperocchè quando si dice l'autorità giudiziaria s'intende l'autorità collegiale, e quindi perfino l'ordine della pubblicazione dovrebbe essere dato dall'autorità riunita, dall'autorità collegiale, in tutti i casi in cui non fosse di competenza del pretore. Pertanto in ogni caso bisognerebbe dire: il presidente del tribunale o il pretore.

La questione che ha sollevato l'onorevole Morrone è di una grandissima importanza. In verità, la questione dell'ammortamento, come è regolata da questa legge e come è regolata dagli statuti speciali di alcune Casse di risparmio, costituisce una specie d'eccezione al diritto comune, e quindi bisognerebbe che la Camera vedesse se in realtà convenga che le condizioni speciali del risparmio delle classi operaie, non debbano circondarsi da riguardi speciali, ovvero se non convenga il non abbandonare il diritto comune e che le disposizioni generali del diritto comune regolino l'ammortamento. Quindi bisognerebbe risolvere la questione nel campo teorico. Vi sono delle Casse di risparmio che hanno creduto nell'interesse delle classi meno abbienti, delle classi operaie, d'introdurre una speciale procedura di ammortamento dei libretti di risparmio al portatore, perchè possano essere rinnovati. Giudicherà la Camera se questa eccezione al diritto comune voglia o non voglia consacrarla nel disegno di legge. Faccio osservare all'onorevole Morrone che è

consigliata questa misura di prudenza da parecchi argomenti. Egli ha detto: quando voi avete smarrito un titolo, chi lo ha trovato è già per la legge vigente obbligato a restituirlo, sotto comminatoria delle pene stabilite dal Codice penale.

Nei casi di trafugamento è l'autorità giudiziaria che, constatato l'ingenero del reato, fa le pratiche che sono necessarie per arrestare il titolo, quando colui che è stato vittima del trafugamento o dello smarrimento si appiglia al diritto comune. Ma la questione che si vorrebbe regolare colla procedura di ammortamento non è la questione diretta tra il perduttore, lo smarritore del libretto del risparmio e colui che lo ha trovato, colui che lo ha trafugato, imperciocchè in questo caso la procedura sarebbe molto semplice; ma si tratta di regolare il caso dei terzi, dei quarti, dei detentori che abbiano potuto avere in mano questi titoli smarriti, e che eventualmente siano in buona fede. E allora si domanda se non si debba, quando si siano esaurite tutte quelle pratiche, perchè chi in buona fede è detentore del titolo faccia valere questa sua buona fede, faccia valere questo suo possesso, se non si debba, dico, avere un riguardo a chi, con tanta fatica, ha potuto raccogliere una piccola somma e l'ha depositata presso la Cassa di risparmio...

LUZZATTI. Benissimo!

PARENZO... e far sì che egli possa aver rinnovato il suo titolo.

La eccezione, comprenda l'onorevole Morrone, la eccezione al diritto comune consiste in ciò: che si vuole che sia rispettato il diritto del portatore in buona fede: ma gli si dà un termine colla procedura di ammortamento a far valere questa sua buona fede; e si arguisce che se il detentore, fatte tutte le pubblicazioni stabilite dalla legge, pubblicato il decreto nei luoghi che la legge stabilisce, e decorso il tempo che pure la legge stabilisce, il detentore del titolo non si presenta, la sua buona fede non sia poi tale, da meritare un rispetto maggiore di quello che si accorda alla povera condizione di chi ha fatto un risparmio e ha perduto il suo titolo.

Noti ancora l'onorevole Morrone che se vi ha una circostanza speciale, per la quale si possa ritenere che il detentore di buona fede non abbia potuto, nel termine stabilito dalla legge, far valere il suo diritto, si stabilisce che si possa imporre a chi ha smarrito il titolo, una cauzione. Sicchè la limitazione al diritto comune non istà che in ciò: nell'imporre cioè al detentore di buona fede un termine con certe speciali condizioni per far valere questa sua buona fede, e se non la farà valere in questo termine, questo farà supporre che la buona fede non ci sia. Allora si dice che dobbiamo avere mag-

giori riguardi al proprietario del libretto di risparmio; con che non si modificano i particolari diritti del possessore verso il proprietario a termini dello articolo 44.

Con queste spiegazioni io credo che l'onorevole Morrone non voglia insistere perchè sia rimandato questo articolo alla Commissione, a meno che, ripeto, egli non voglia entrare nel campo teorico e far decidere dalla Camera se creda di introdurre questa speciale procedura d'ammortamento, la quale si giustifica per tante ragioni di convenienza, d'equità, di compassione e d'incoraggiamento al risparmio per le classi meno abbienti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

SIMONELLI, *relatore*. Dopo la lunga discussione che è intervenuta su quest'articolo a me resta poco da dire; è un campo, più che mietuto, spigolato da valenti ed abili nostri colleghi. Soltanto io debbo riepilogare la discussione avvenuta, e dire quali sono le opinioni, come desidera il ministro, della maggioranza della Commissione, relativamente a quest'articolo.

Per le varie e numerose edizioni che hanno avuto luogo per questa legge, è stato tolto un inciso superiore a quello che riguarda l'argomento di cui si tratta, ed è rimasto il periodo inferiore: è stato tolto via il soggetto, ed è rimasto quel *dovrà* senza che ci sia chi lo regge.

Qui non si tratta di emendamento, ma di una semplice correzione che evidentemente va fatta; e ciò, ripeto, avvenne per le varie edizioni fatte di questa legge.

Venendo poi alla prima proposta fatta dall'onorevole Parenzo, per la quale si verrebbe a sopprimere la parola *giurata*, io dichiaro che, comechè questa parola *giurata* la si trovi nella prima edizione di questa legge fatta dal Ministero, e comechè la Commissione ritenga che il giuramento debba farsi davanti ad un'autorità giudiziaria, siccome però esso non è espresso, e perchè non sembra poi così necessario; così la Commissione accetta di togliere la parola *giurata*.

Corretta adunque la dizione dell'articolo, rimangono quegli emendamenti che riguardano la competenza dell'autorità giudiziaria. E prima di tutto avrei avuto desiderio che mi fosse occorso di dire una parola intorno a quello che ci diceva il nostro collega onorevole Morrone, cioè intorno alle formalità che poniamo per l'emissione dei nuovi titoli smarriti o perduti, ma dopo quello che disse l'onorevole Parenzo mi pare non sia più il caso di insistere.

La questione, come diceva benissimo l'onorevole

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

Parenzo, è una questione di principio. Convieni o no di fare una procedura eccezionale per i libretti delle Casse di risparmio? Convieni assicurare i depositanti dei piccoli frutti raccolti dai loro sudori, che se per avventura avvenisse che questo titolo fosse smarrito, distrutto o trafugato, ricorrendo prontamente agli istituti, avrebbero modo d'impedire nell'un caso che altri si appropriasse il loro danaro, e che in caso di distruzione loro possa venire sostituito un altro titolo. Mi pare di aver udito dire dall'onorevole Morrone: aspettate pure a fermare e a togliere la riscuotibilità dei titoli, che tutta la procedura che avete incominciata sia compiuta.

Ma, onorevole Morrone, mi pare che allora ci sarebbe probabilmente il caso (in caso di smarrimento o di trafugamento) che noi chiudessimo la stalla dopo fuggiti i buoi. Noi impediremmo che le Casse di risparmio rimborsassero un titolo, quando questo sarebbe già stato riscosso da quello che l'aveva trafugato o trovato.

Per queste ragioni noi troviamo buona questa procedura, troviamo conveniente di assicurare il portatore di questo piccolo titolo che in nessun caso egli potrà essere defraudato del possesso del suo danaro.

ALLI-MACCARANI. Chiedo di parlare.

SIMONELLI, relatore. E questo riguarda non solo il primo, ma anche tutti gli altri emendamenti, perchè invade tutta la materia di quest'ultimo titolo della nostra legge, o almeno la parte *b* del nostro titolo.

Ora rimane a dire intorno alle competenze. La parola generale che era detta nella legge « autorità giudiziaria » pare a molti che lasci un'incertezza; e ad ogni modo poteva far sorgere il dubbio che si dovesse per tutte queste forme, nel caso che la competenza appartenesse al tribunale collegiale, ricorrere alle decisioni collegiali. Quindi la Commissione accetta il mutamento proposto dall'onorevole Parenzo, di sostituire cioè alle parole « all'autorità giudiziaria » queste altre « al presidente del tribunale civile nel quale ha sede l'istituto emittente, od al pretore. » S'intende bene secondo le rispettive loro competenze.

Allora rimane il solo emendamento proposto dall'onorevole Romeo. Quest'emendamento serve appunto a garantire contro quegli atti che fossero compiuti da persone fraudolenti, le quali volessero impedire che il possessore di un titolo potesse riscuoterlo. È per questo che egli vuole che si fissi un tempo e non lungo, senza che quegli che è andato a fare la denuncia abbia prodotto le prove necessarie. In conseguenza pare ragionevole alla Commissione di accettare anche questo emendamento.

Quindi dopo le parole: « dovrà inoltre presen-

tare, » noi aggiungeremmo: « entro quindici giorni un ricorso, » ecc.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. C'è un altro oratore ancora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alli-Maccarani.

ALLI-MACCARANI. Mi dispiace, ma mi sento proprio spinto a dover richiamare la Commissione su questa questione promossa con tanto senno dall'onorevole collega Morrone.

La questione per me ha un'importanza assai grave. Tutte le volte che ci accingiamo a derogare al diritto comune, dobbiamo aver timore d'incontrare cento inconvenienti per due o tre vantaggi che si vogliono conseguire.

Io ho sentito le ragioni addotte dagli onorevoli componenti la Commissione, e mi sono persuaso che il caso sia questo, in cui per raggiungere un vantaggio s'incoglie in molteplici danni.

Secondo il concetto della legge si viene a derogare al principio per il quale, in fatto di sostanze mobiliari, il possesso equivale al titolo; ossia facciamo un'eccezione al diritto civile. E perchè tutto questo?

Per due ragioni, secondo quello che ho sentito dire fin qui; cioè per favorire la classe meno abbiente, la quale è più usa a ricorrere ai libretti delle Casse di risparmio; e per rendere più sicuro il libretto, e così accreditarlo maggiormente.

Ma tali due ragioni, se ben si considerano, non hanno realtà; quella classe di operai, la quale è più usa a valersi dei libretti delle Casse di risparmio, se da un lato ha bisogno di protezione, da un altro lato però conviene riflettere che si compone di persone, le quali quando posseggono un libretto, siccome questa piccola sostanza per loro rappresenta una ricchezza relativa, lo tengono tanto di conto che ben di rado si verifica il caso dello smarrimento, o di poca difesa dall'altrui rapacità. Ora è da ricordare che le leggi, o signori, non debbono violare i principii di diritto comune sanciti nel Codice civile per soccorrere ad eccezioni.

Quindi è bene anche por mente a questo, che di fronte all'eccezione, di cui vi occupate, sta un altro caso che deve interessare tutti, ed è il caso che adduceva l'onorevole Morrone, il caso del malevolo, il quale sapendo che un qualunque ha fatto conto di ritirare il piccolo risparmio di cui possiede il libretto, il giorno in cui può calcolare che egli vada a ritirare il suo capitale gli fa il tiro di denunciare il libretto di risparmio come da lui smarrito. Questo può portare immenso danno.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

Ora, di fronte ad un'eccezione favorevole ai possessori dei libretti, quando ci sta la possibilità di un caso così a loro sfavorevole, io credo che non vi sia più luogo a seguitare il concetto che ha ispirato la Commissione.

La Commissione diceva in secondo luogo, per organo dell'egregio relatore, che bisogna adottare questo provvedimento, anche per dare un credito maggiore ai libretti di risparmio. Ed io rispondo che disponendo come viene proposto, il libretto rimane screditato.

Il libretto al portatore ha per primario vantaggio quello di trovare appunto un elemento di credito nella facilità, con cui si può trasferire da persona a persona; ora, quando si ammetta un sistema che faciliti il modo di portare impedimento a questo trapasso, il titolo viene a perdere quel precipuo suo requisito di accreditamento che gli dà valore.

Ed infatti, una volta che siasi stabilita questa regola che ora sarebbe accolta dalla Commissione, se domani venisse presentato a persona seria un libretto di risparmio, essa calcolerà la facilità con cui un chiunque può impedirne la riscossione e quindi rifiuterà di farne l'acquisto, sicchè il possessore del libretto se abbia necessità di ritirarne la valuta alienandolo, troverà difficoltà a procurarsi buoni acquirenti; e sapete chi acquisterà quel libretto? L'acquisterà l'usuraio. Ed ecco che io dicevo benissimo che ove non si mantenga la regola del diritto pubblico, si va incontro a dei gravi inconvenienti. E questa regola, a mio avviso, è qui assolutamente necessario il seguirla. Io non faccio opposizione, ma prego la Giunta a pensar bene a questa deroga, tanto più che si tratta di una legge che pare la legge delle eccezioni; io non le sono sfavorevole in genere, ma dico: andiamo un po' adagio nelle eccezioni.

Si ammetta pure, e lo credo ben fatto, la facoltà nel giudice di ordinare dopo sufficiente esame, il *fermo* del libretto denunziato come smarrito, distrutto o sottratto, ma non si accordi tal facoltà alla sola iniziativa del denunziante, cioè si sopprima il primo comma dell'articolo in discussione, nel quale è detto, che fatta la denuncia dall'interessato l'istituto mette il *fermo* al libretto, e la facoltà di ordinare il *fermo* la si lasci pure, ma la si conferisca al ministero del magistrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze. (*Conversazioni*)

Facciano silenzio e vadano al loro posto.

MINISTRO DELLE FINANZE. In questa lunga discussione mi pare che si siano sollevate tre questioni: la prima, se convenga, trattandosi di libretti delle Casse di risparmio, derogare al diritto comune, se-

condo il quale il possesso vale per titolo; la seconda se, ammessa la deroga al diritto comune in favore dei libretti delle Casse di risparmio, le formalità introdotte nel disegno di legge siano soverchie, come pareva all'onorevole Bortolucci; la terza finalmente riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria.

In ordine alle due prime questioni si sono manifestate due correnti estreme di opinioni nella Camera. Ad alcuni onorevoli oratori, che hanno preso parte alla discussione, è sembrato che non fosse il caso di derogare in verun modo ai principii generali del diritto sulla materia delle cose mobili. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio.

MINISTRO DELLE FINANZE. È evidente infatti che i titoli al portatore non si ricostituiscono mai. I biglietti di Banca, le cartelle del debito pubblico, qualunque titolo al portatore insomma non si ricostituisce mai se rubato, trafugato o perduto, perchè si applica la massima generale che nelle cose mobili il possesso vale per titolo.

Un'altra opinione fu manifestata, ed è che non solo non si dovesse applicare questa regola del diritto comune ai libretti delle Casse di risparmio, ma che si dovesse applicare un principio opposto con la massima larghezza, senza le tante formalità che sono introdotte nel disegno di legge.

Ora, io porto fermo avviso che nè l'una, nè l'altra di queste opinioni estreme sia la più giusta. Non è giusta la prima opinione che non si debba introdurre un *jus* speciale per i libretti al portatore delle Casse di risparmio. Applicare ai libretti al portatore delle Casse di risparmio il principio del diritto comune, che il possesso vale per titolo, che i titoli al portatore non si possono mai ricostituire, sarebbe lo stesso che mutare in peggio lo stato attuale delle nostre Casse di risparmio, che noi vogliamo favorire con i più delicati riguardi, che noi vogliamo proteggere, incoraggiare e promuovere, ma non vogliamo certamente, riconducendole sotto la regola del diritto comune, peggiorarle di fronte alla condizione attuale. Siccome i libretti al portatore delle Casse di risparmio si ricostituiscono oggi con alcune date formalità, così noi non possiamo in questa legge sanzionare una norma differente, cioè applicare il rigore del diritto comune.

E dall'altra parte non vale il dire, a mio avviso, che non si garantisce abbastanza il proprietario del libretto al portatore, il quale potrebbe per una falsa o calunniosa denuncia essere impedito nel rimborso del capitale accumulato coi suoi risparmi; imperocchè parmi che nel disegno di legge che ci sta dinanzi sieno stabilite delle garanzie abbastanza efficaci per impedire che avvenga questo

fatto certamente deplorabile, e perchè, ove avvenisse, fosse severamente punito. Primieramente c'è la denuncia da fare alla amministrazione dell'istituto e all'autorità giudiziaria, e l'autorità giudiziaria deve raccogliere gli indizi, le prove più convincenti del fatto; e non basta. Per ottenere il pagamento a favore del portatore del libretto occorre dare una cauzione, occorre sottoporsi poi ad un giudizio di merito sul diritto di proprietà, sul fatto medesimo del trafugamento, della perdita del libretto. Quindi, mi pare che con questo sistema si mantiene da una parte quel privilegio, di cui godono già attualmente le Casse di risparmio, e si garantisce d'altra parte il portatore del libretto.

A me sembra che sarebbe fare un passo indietro il mettere le Casse di risparmio sotto il rigore del diritto comune, come mi parrebbe improvvido applicare il principio eccezionale della ricostituzione del libretto al portatore senza valide ed efficaci garanzie, quali sono le garanzie proposte appunto in questo disegno di legge; ond'è che per parte mia, escluderei le due opinioni estreme. Credo che in questo caso non si possa applicare, come vorrebbero l'onorevole Alli-Maccarani e l'onorevole Morrone, il principio che il possesso vale per titolo; ma credo pure che non sieno soverchie, come pareva all'onorevole Bortolucci, le formalità proposte da questa legge, perchè in materia così delicata si proceda con piena cognizione di causa e si garantiscano i diritti tanto del portatore del libretto, quanto dell'istituto emittente.

Detto ciò, e rimanendo io fermo nel concetto che ha ispirato il disegno di legge proposto dal Ministero, non devo dire che una parola sola sopra una questione sollevata dall'onorevole Parenzo, intorno all'autorità giudiziaria che sia competente. Nel disegno di legge, come la Camera ben vede, abbiamo fatto distinzione tra lo smarrimento, la perdita e la ricostituzione del libretto nominativo, e la stessa procedura nel caso di libretti al portatore. Nel primo caso abbiamo stabilita una procedura più semplice, e abbiamo parlato di autorità giudiziaria in genere, ed io mi sono opposto all'emendamento dell'onorevole Parenzo, il quale voleva spostare la competenza stabilita dal Codice di procedura civile. Nel secondo caso si tratta di materia più importante e più delicata, è vero; e perciò si propone una procedura più cauta e più lenta, ma non si scorge la necessità, neppure qui, di derogare alle giurisdizioni ordinarie.

L'autorità giudiziaria competente è il pretore, o il tribunale circondariale secondo i luoghi e le somme. Detto ciò, io, rimanendo fermo nell'opinione che la Camera possa tranquillamente approvare gli arti-

coli come sono stati proposti dal Ministero ed acconsentiti dalla Commissione, vengo agli emendamenti più speciali, quasi di forma, che sono stati proposti.

Nessun dubbio che bisogna aggiungere il sostantivo che è sfuggito nell'ultimo inciso dell'articolo 36. Questo non è un emendamento; è una correzione di un errore materiale.

Quanto alla parola *giurata*, io sono di accordo colla Commissione che sia meglio cancellarla, perchè il giuramento non si dà che dinanzi all'autorità giudiziaria.

Quanto poi all'emendamento dell'onorevole Romeo, io sono anche perfettamente d'accordo colla Commissione. Quindi non tedierò la Camera col ripetere le ragioni già espresse dalla Commissione stessa.

Dopo ciò io prego la Camera di voler chiudere questa lunga discussione e di voler votare l'articolo 36 come è stato presentato dal ministro ed approvato dalla Commissione, coi piccoli emendamenti di forma che sono stati discussi testè e che il Ministero e la Commissione concordemente approvano.

PRESIDENTE. Prendano i loro posti, onorevoli colleghi.

BORTOLUCCI. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Io ho sentito l'onorevole relatore, il quale ha detto che in luogo di autorità giudiziaria, si debba dire il presidente o il pretore. Ciò è quello che dichiarava l'onorevole Parenzo. E ho poi sentito l'onorevole ministro, il quale vuole che l'articolo rimanga quale è formulato.

Io consento nell'opinione dell'onorevole signor ministro, perchè sotto la dizione *autorità giudiziaria* s'intende quella che è competente, secondo le norme della procedura ordinaria.

PRESIDENTE. Dunque la Camera ha inteso: l'onorevole ministro accetta tutte le variazioni che la Commissione propone, ad eccezione di questa di cui ha parlato or ora l'onorevole Bortolucci che ha riferito all'ultimo capoverso dell'articolo 36 che diventa 37.

Secondo la Commissione si dovrebbe dire che: « il proprietario del libretto dovrà... »

SIMONELLI, relatore. « Il ricorrente. »

PRESIDENTE... entro 15 giorni presentare un ricorso al presidente del tribunale del circondario o del mandamento dove ha sede l'istituto emittente. »

L'onorevole ministro invece vorrebbe che restasse l'articolo come è espresso, che il ricorso dovesse

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

esser presentato all'autorità giudiziaria, s'intende l'autorità giudiziaria competente.

Mi pare che potremo cominciare a votare per divisione ciascun capoverso di questo articolo, e così potremo procedere più sicuramente.

Quindi metto in votazione il primo capoverso che risulterebbe in questi termini:

« In caso di smarrimento, distruzione o trafugamento di libretti di risparmio al portatore, il proprietario dovrà fare immediatamente all'amministrazione dell'istituto, che emise il titolo, una denuncia sottoscritta, indicando in essa il numero del libretto perduto, la sua intestazione, la somma a credito, e fornendo quelle altre notizie che potrà maggiori, le quali contribuiscano a stabilire l'entità del titolo ed il possesso che ne aveva il reclamante. »

(È approvato.)

Secondo capoverso:

« L'amministrazione, prendendo atto di tale dichiarazione, apporrà l'annotazione di *fermo* alla partita del depositante, sospendendo ogni rimborso che venisse chiesto sul deposito. »

(È approvato.)

Ora verremo al capoverso in controversia: « Il proprietario del libretto... »

SIMONELLI, *relatore*. « Il ricorrente »

PRESIDENTE. « Il ricorrente dovrà inoltre entro i 15 giorni dalla denuncia presentare il ricorso (lasciando in sospenso la questione dell'autorità giudiziaria; introdurremo poi la frase necessaria secondo la soluzione che farà la Camera) corredato di tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare la proprietà nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, trafugato o distrutto. »

Metterò ai voti questa parte su cui vi è concordia. Chi approva questa parte dell'ultimo capoverso in cui vi è concordia, voglia sorgere.

(È approvato.)

Adesso abbiamo la questione se il ricorso debba essere presentato all'autorità giudiziaria puramente e semplicemente, come si legge nell'articolo proposto dal Ministero e già concordato tra il Ministero e la Commissione, oppure si debba ammettere l'emendamento della Commissione concepito così: « ...ricorso al presidente del tribunale civile del circondario od al pretore del mandamento dove ha sede l'istituto emittente. »

La Commissione persiste nel suo emendamento?

SIMONELLI, *relatore*. Sì, persiste.

PRESIDENTE. L'emendamento ha la priorità. Chi approva l'emendamento della Commissione voglia sorgere ed abbia la compiacenza di stare alzato, perchè si possa fare la numerazione dei voti.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta. Allora vi ha concordia anche su questo punto. Pongo ai voti questo emendamento. Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Adunque l'ultimo capoverso s'intenderà espresso così:

« Il ricorrente dovrà entro 15 giorni dalla denuncia presentare un ricorso al presidente del tribunale civile del circondario od al pretore del mandamento dove ha sede l'istituto emittente, corredato di tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare la proprietà nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, trafugato o distrutto. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per la redazione dell'articolo: vi è ricorrente e ricorso: o una cosa o l'altra. Facciamogli presentare un'istanza, una domanda, quel che volete.

Mi pare che si dovrebbe dire *una domanda*.

Una voce. Una domanda.

MINISTRO DELL'INTERNO. Si può dire *il denunziante*. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. La Commissione accetta che si dica *il denunziante*?

SIMONELLI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Allora l'ultimo comma dell'articolo 37 resta in questi termini:

« Il denunziante dovrà inoltre, entro i quindici giorni dalla denuncia presentare un ricorso al presidente del tribunale civile del circondario, od al pretore del mandamento dove ha sede l'istituto emittente corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare la proprietà nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, trafugato o distrutto. »

Chi approva quest'ultimo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora metto a partito l'articolo 37 nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

PARENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARENZO. Qui mi pare che bisognerebbe aggiungere un articolo, sul quale credo che non ci sarà contestazione, il quale dicesse che decorsi i quindici giorni, di cui è detto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, se non venga presentato il ricorso in esso indicato, è tolto ogni effetto al *fermo*,

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

espresso nel primo capoverso. Altrimenti il *fermo* durerà chi sa fino a quando.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di mandarmi la sua proposta, la quale, piuttosto che un articolo separato, avrebbe potuto formare un ultimo capoverso dell'articolo 37. (*L'onorevole Parenzo scrive la sua proposta, e la trasmette poscia al presidente*)

L'aggiunta proposta dall'onorevole Parenzo sarebbe in questi termini:

« Decorsi i 15 giorni senza che sia presentato il ricorso, l'annotamento di *fermo* si avrà per non avvenuto. »

Siccome l'articolo 37 è già stato votato, e quest'aggiunta mi è venuta dopo, ne faremo un articolo apposito che diventerà articolo 38.

Lo rileggo. (*Vedi sopra*)

Se non vi sono opposizioni lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Articolo 37 che diventa 39:

« L'autorità giudiziaria competente ove trovi attendibili i fatti esposti e le prove prodotte, ordinerà all'istituto di sospendere ogni rimborso relativo al deposito di cui fu smarrito il libretto, e diffiderà l'ignoto detentore del libretto stesso a produrlo alla cancelleria del tribunale ed a far valere le proprie opposizioni in confronto alla persona che denunciò lo smarrimento. Il provvedimento del presidente sarà per tre volte pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari con un intervallo fra una pubblicazione e l'altra non minore di trenta giorni. Ove il presidente lo trovi opportuno potrà prescrivere che la pubblicazione del decreto avvenga nella gazzetta ufficiale del regno e negli altri giornali che saranno indicati nel decreto stesso. »

Dopo che nell'ultimo capoverso dell'articolo 36 diventato 37 si sono sostituite alle parole: « l'autorità giudiziaria » le parole « il presidente del tribunale od il pretore, » pare a me che nell'articolo 37 diventato 39 si debba dire: « il presidente del tribunale e secondo i casi il pretore ove trovi attendibili i fatti esposti, ecc. »

Del pari dove si dice: « il provvedimento del presidente » bisognerebbe aggiungere: « o del pretore; » ed infine nell'ultima parte aggiungere dopo le parole: « ove il presidente » le altre: « o il pretore. »

Siamo d'accordo?

Voci al banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

PARENZO. Faccio notare che la questione del giuramento che è nell'articolo 36 è stata soltanto sospesa e che bisognerebbe riprodurla nell'articolo 37 perchè il giuramento stesso fosse dato davanti

all'autorità giudiziaria; essendo esso in molti casi il più efficace, od anche il solo mezzo di prova che ci possa essere.

Dunque qui bisognerebbe dire che l'autorità giudiziaria ove trovi attendibili i fatti prodotti, possa dare il giuramento allo smarritore del titolo. Imperocchè se abbiamo detto che il giuramento deve farsi innanzi all'autorità giudiziaria, non abbiamo escluso che si possa dare, poichè in molti casi è il solo mezzo di prova.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di mandare il suo emendamento.

L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Propongo alla Camera se non venga di rimandare alla Commissione questo articolo, perchè le formuli in coerenza agli articoli già approvati; altrimenti finiremo per non intenderci.

PRESIDENTE. Anche a me pare conveniente che non si abbiano ad improvvisare emendamenti in questioni così gravi; quindi io differirei il seguito di questa discussione a domani; la Commissione intanto abbia la cortesia di far stampare gli emendamenti finora presentati.

SIMONELLI, relatore. Appunto la Commissione desiderava di coordinare gli emendamenti a quelli ormai votati.

PRESIDENTE. Dunque domani seduta pubblica alle 2.

La seduta è levata alle 6 35.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni riguardanti i titoli rappresentativi dei depositi bancari;

2° Votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge:

Spesa per la partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino;

Vendita della miniera di Monteponi;

Facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di prolungare i termini del pagamento dei prestiti fatti ai municipi;

Disposizioni relative agli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali;

Bilancio di prima previsione pel 1880 del Ministero degli affari esteri;

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

3° Discussione del bilancio di prima previsione pel 1880 del Ministero della guerra;

4° Discussione del progetto di legge per spese militari straordinarie;

5° Interpellanza del deputato Brin al ministro della marina sull'indirizzo dato all'amministrazione marittima.

6° Discussione dei bilanci di prima previsione pel 1880 dei Ministeri:

di agricoltura e commercio ;

del tesoro ;

delle finanze (Spesa) ;

dell'interno ;

della pubblica istruzione.

Discussione dei progetti di legge :

7° Disposizioni relative alle decime ed altre prestazioni fondiarié ;

8° Riforma della legge elettorale politica ;

9° Disposizioni concernenti le prove generiche nei giudizi penali ;

10. Spese straordinarie per opere marittime in alcuni porti del regno.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1880 — Tip. Eredi Botta.